vanti dalla risoluzione del contratto di vendita e dalla determinazione del prezzo di stima di cui al primo capoverso dell'art. 13 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, ed altresì le norme sulla costituzione del Collegio arbitrale cui tali controversie potessero essere deferite.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto vi si adattino, anche nel caso di locazione con promessa di vendita, o di locazione con promessa di attribuzione della proprietà della casa alla liquidazione della Società e alla ripartizione del patrimonio sociale.

Art. 9.

Disposizioni del contratto di vendita in contanti.

Qualora la casa popolare o economica sia venduta in contanti, il contratto di vendita dovrà comprendere le medesime disposizioni indicate ai numeri 1, 2 dell'art. 8 del presente regolamento per il periodo di esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale previsto dall'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Qualora il mutuo per pagare il prezzo della casa alla Società, all'Istituto o ente costruttore, è consentito dall'Istituto mutuante direttamente al socio, la Società, l'Istituto o l'ente venditore devesi riserbare nel contratto di vendita il diritto d'intervenire nel contratto di mutuo ai sensi del successivo art 56 del presente regolamento.

Art. 10.

Trascrizione del contratto di vendita.

La Società, l'Istituto o l'ente venditore di una casa popolare o economica dovrà curare la trascrizione del contratto di vendita entro quindici giorni dalla stipulazione dell'atto.

Nell'indicare la natura dell'atto, a'sensi del n. 2 dell'art. 1937 del Codice civile, si dichiarerà che la vendita è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 11

Risoluzione del contratto di vendita a credito pel trasferimento del compratore.

Qualora i lavoranti o impiegati che hanno comperato a credito dalla Società o dall'Istituto venditore una casa popolare o economica, debbano, prima di averne compiuto il pagamento, trasferirsi per necessità di lavoro, di ufficio o di famiglia in altro Comune, hanno diritto, nonostante qualsiasi contraria convenzione, ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto, ai sensi dell'art. 13, ultimo capoverso della legge (testo unico) sulle case popolare o economiche.

Uguale diritto spetta ai soci che hanno avuta assegnata la casa in locazione con promessa di vendita o per averne la proprietà alla liquidazione della Società.

Per le controversie intorno all'applicazione del presente articolo, si osservano le norme stabilite nei contratti di vendita come all'art. 8, penultimo capoverso del presente regolamento.

Art. 12

Conseguenza della predetta risoluzione del contratto.

Risoluto il contratto di vendita ai termini dell'articolo precedente, la Società, l'Istituto o l'ente venditore è obbligato a restituire al compratore la somma delle annualità da questo pagate, coi relativi interessi, dedotta la somma, coi relativi interessi, che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto.

In caso di deperimento veramente straordinario della casa, deve essere dedotto dalla somma da restituire anche il maggiore deperimento effettivo della casa sull'ammontare delle quote di deperimento già incluse nella pigione.

CAPO II.

Locazione delle case popolari o economiche

Art. 13.

Persone a cui possono essere locate.

Le case popolari o economiche non potranno essere locate se non a persone che non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 20 all'anno per imposta erariale principale, ai sensi dell'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 14.

Locazione delle case di proprietà della Società, dell'Istituto o ente.

I contratti di semplice locazione delle case popolari o economiche fra la Società, l'Istituto o l'ente proprietario ed i soci o terze persone locatarie, non potranno avere durata maggiore di 5 anni e non minore di quella che stabiliscono gli usi locali.

Dalla detta limitazione sono eccettuate le assegnazioni in locazione con promessa di vendita, per cui il locatario diviene proprietario della casa dopo di averne pagato il prezzo in tutto o in parte, od alla liquidazione della Società ed alla ripartizione del patrimonio sociale.

In ogni caso il contratto di locazione conterrà:

1° agli effetti del secondo capoverso dell'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, quando ne sia il caso, l'obbligo del locatario di rilasciare una delegazione irrevocabile per tutta la durata del mutuo, e finchè conservi la sua qualità d'impiegato, per autorizzare l'amministrazione pubblica da cui esso dipende a ritenere ogni mese sullo stipendio la pigione mensile dovuta;

2° l'obbligo del locatario di non subaffittare in tutto o in parte la casa locatagli senza il consenso scritto della Società, dell'Istituto o dell'ente locatore, e sempre per una pigione non mai superiore a quella stabilita nel contratto di locazione con la Società, l'Istituto o l'ente.

CAPO III.

Locazione e carattere delle case popolari costruite da Comuni, da industriali e case rurali

Art. 15.

Case popolari costruite da Comuni.

I Comuni, i quali, a termini dell'art. 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche hanno costruito case popolari, non possono darle in locazione che a persone od a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva netta da imposte erariali o da tasse locali dirette non superiore a L. 1500 oppure a L. 300 per ogni membro della famiglia.

Art. 16.

Caratteri delle case popolari costruite da industriali e delle case rurali.

La esenzione di cui all'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche è estesa alle case popolari costruite dopo l'8 luglio 1903, da industriali, da proprietari o conduttori di terre, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1° che il valore locativo non sia superiore alle misure massime stabilite nell'art. 4 del presente regolamento;

2° che le case siano vendute o locate a persone dipendenti dagli industriali, proprietari o conduttori predetti, le quali abbiano un'entrata complessiva non superiore ai limiti stabiliti nell'art. 15 del presente regolamento;

3° che la pigione non sia superiore al reddito lordo di cia-

scuna abitazione, accertato definitivamente agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

L'esenzione dall'imposta concessa dall'art. 16 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche si applica anche ai fabbricati rurali costruiti, per propria abitazione o per gli altri scopi indicati nell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, da quelli stessi che attendono col loro lavoro alla manuale coltivazione della terra.

Art. 17.

Perdita del diritto all'esenzione dalle imposte e sovrimposte.

Se la casa popolare sia affittata, anche in parte, dall'industriale, dal proprietario o conduttore di terre a persone che non siano nelle condizioni stabilite dal n. 2 dell'articolo precedente, si considererà come assegnata a fini differenti da quelli indicati nella legge, e le imposte e sovrimposte condonate saranno senz'altro ripetibili con privilegio sul patrimonio del locatore, dal giorno in cui la locazione abusiva ha avuto decorrenza, qualora il locatore entro sei mesi dalla fattagli notifica dell'atto che ne rileva la contravvenzione non abbia restituito la casa in perfetta corrispondenza alla sua destinazione legale.

Art. 18.

Obblighi del compratore o locatario.

Il compratore o il locatario di una casa popolare, nelle condizioni di cui nell'art. 16 del presente regolamento, ha gli stessi obblighi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento per coloro che abbiano comperata o presa in locazione una casa popolare da una Società o da una istituzione per le case popolari.

Si applicano inoltre alle case contemplate dal predetto art. 16 tutte le altre disposizioni della legge e del presente regolamento relativo alle case popolari.

Art. 19.

Prestiti pei fabbricati rurali.

Gli Istituti autorizzati dalla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche a far prestiti per la costruzione e l'acquisto di case popolari possono concedere prestiti, per gli effetti e per gli scopi indicati nell'art. 17 della legge stessa, direttamente ai proprietari di terreni e a coloro altresì che, attendendo col loro lavoro alla manuale coltivazione della terra, vogliono costruire o adattare a migliori condizioni igieniche un fabbricato per propria abitazione o per gli altri usi indicati nell'art. 15 della legge 1° marzo 1886 n. 3682.

Capo IV.

Successione delle case popolari o economiche

Art. 20.

Offerta dell'erede.

L'erede che offre il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri eredi per gli effetti di cui all'art. 27 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, deve presentarne la dichiarazione al cancelliere della pretura del mandamento nel quale è posta la casa popolare.

La dichiarazione deve contenere:

1° il nome, il cognome, la professione e il domicilio del richiedente e la qualità nella quale agisce;

2° il nome, il cognome, la professione e il domicilio del coniuge superstite del defunto e di ciascuno degli eredi o successori a titolo universale, come pure dei loro rappresentanti legali;

3° l'indicazione della somma rappresentante le quote spettanti agli altri eredi.

La dichiarazione è scritta dal richiedente e controfirmata dal cancelliere.

Il richiedente deve inoltre depositare in danaro nella cancelleria della pretura un decimo dell'ammontare della somma da lui offerta e una somma sufficiente per coprire le spese immediate di procedura. L'ammontare di questa somma sarà, occorrendo, determinato dal pretore.

Art. 21.

Convocazione degli eredi.

Il pretore, a cui la dichiarazione è presentata, convoca tutti gli interessati o i loro rappresentanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le ricevute rilasciate dai destinatari sono allegate all'incartamento.

Nell'avviso di notificazione sarà notificato agli interessati l'ammontare della somma offerta a norma dell'articolo precedente, e saranno diffidati coloro che intendono farsi pure offerenti, di presentare la relativa dichiarazione al pretore dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Art. 22.

Valore e attribuzione della casa.

Il valore della casa, all'effetto della determinazione delle quote spettanti agli eredi, sarà quello di stima, diminuito del valore attuale delle annualità, che ancora devono essere pagate per compiere l'ammortamento del prezzo d'acquisto o del mutuo.

Quando più eredi facciano l'offerta del pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri, si procede al sorteggio per stabilire a quale di essi deve essere attribuita la casa.

L'attribuzione della casa e le convenzioni relative al pagamento delle quote e le altre condizioni accessorie devono risultare da apposito processo verbale, fatto, seduta stante, e sottoscritto dal pretore e dal cancelliere.

Art. 23.

Contestazioni sul valore di stima.

Qualora sorga contestazione sul valore di stima della casa popolare, il pretore invita gl'interessati a nominare un perito di loro fiducia.

Se non vi è accordo nella nomina del perito o se alcuno degli interessati non abbia ricevuto l'avviso di convocazione, il perito è nominato dal pretore.

Quando il perito ha depositato la relazione nella cancelleria della pretura, il pretore invita le parti a prenderne conoscenza nel termine di trenta giorni dalla data della lettera d'invito, e poi le convoca nuovamente nei modi stabiliti dall'art. 21 del presente regolamento.

Sulla base della perizia il pretore procede all'aggiudicazione della casa, con le norme stabilite nell'articolo precedente.

Ogni decisione del pretore resa in contumacia è notificata alle parti contumaci nel modo prescritto dall'art. 21 del presente regolamento per l'avviso di convocazione.

L'opposizione può farsi entro otto giorni dalla ricevuta della lettera raccomandata.

Sulla opposizione decide il pretore inappellabilmente.

Capo V.

Provvedimenti per la ritenuta sugli stipendi e per le agevolazioni tributarie e perdita di queste

Art. 24.

Ritenuta sugli stipendi.

Agli effetti del secondo capoverso dell'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, la Società, l'Istituto o l'ente venditore a credito, o locatore, dà comunicazione, rispettivamente del contratto di vendita o di locazione stipulato con l'impiegato compratore o locatario, all'Amministrazione dai cui esso dipende, esibendole la delegazione dal medesimo rilasciata.

Pei contratti di vendita o di locazione in corso all'andata in

vigore della legge basta la presentazione della delegazione rilasciata in conformità al nuovo statuto della Società, dell'Istituto o dell'ente modificato in conformità alla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche e al presente regolamento.

L'Amministrazione, alla quale viene esibita tale delegazione, effettua mensilmente la ritenuta che vi è indicata, mettendone l'importo a disposizione della rispettiva Società, Istituto od ente.

In caso di cessazione o di sospensione temporanea dello stipendio sul quale fu rilasciata la delegazione, l'Amministrazione alla quale questa fu esibita ne darà immediata partecipazione alla Società, all'Istituto od ente interessato.

Art. 25.

Domanda all'agenzia delle imposte per le agevolazioni tributarie.

Salva la competenza degli Uffici del registro e bollo e delle ipoteche, in quanto concerne i privilegi accordati dall'art. 7 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche in materia di tasse sugli affari, le Società, gl'Istituti e gli enti che hanno per oggetto la costruzione o l'acquisto di case popolari o economiche ed i privati menzionati nella prima parte dell'art. 15 della legge predetta, per dimostrare il loro diritto alle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 8 ed alle altre indicate nell'art. 7 della legge stessa, per gli atti di acquisto delle case predette, devono presentare alle agenzie delle imposte dirette:

a) un certificato rilasciato dal Comitato locale o in mancanza dal sindaco, che attesti che la casa denunziata si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, salvo quanto riguarda il valore locativo che fosse ancora da determinarsi;

b) una pianta, firmata da un architetto o da un ingegnere, della casa costruita od acquistata con tutte le indicazioni atte a dimostrare che questa corrisponde alle dette condizioni.

Gli atti o documenti, di cui nel presente articolo, saranno stesi su carta libera.

L'agenzia potrà anche, all'occorrenza, disporre una ispezione sul luogo e provvederà all'accertamento del reddito della casa, secondo le leggi ed i regolamenti per l'imposta sui fabbricati.

Art. 26.

Informazioni degli agenti delle imposte

Le Società, gli Istituti ed enti e i privati indicati nella prima parte del precedente articolo hanno diritto, anche prima di incominciare la costruzione o di procedere all'acquisto della casa, di ottenere, presentando i documenti accennati nello stesso articolo, che l'agente dichiari se e sotto quali condizioni il fabbricato, venendo costruito o adattato ad uso di casa popolare o economica, in conformità alla pianta presentata, corrisponderebbe alle prescrizioni della legge e del presente regolamento, salvo l'accertamento definitivo della esistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

Le Società, gli Istituti o enti per le case popolari o economiche, per accertare il valore locativo di queste hanno sempre facoltà di chiedere e di ottenere senza spesa, atti, estratti ed informazioni dagli agenti delle imposte e dagli ufficiali preposti alla riscossione delle tasse comunali.

Art. 27.

Ricorsi contro le decisioni dell'agente delle imposte

Nei ricorsi previsti dall'art. 32, ultimo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, la decisione di competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, è data con decreto Ministeriale sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche.

Art. 28.

Decorrenza della esenzione dalla imposta e sovrimposta sui fabbricati.

Le esenzioni dalle imposte sui fabbricati di cui agli articoli 8, 15 e 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, hanno effetto dal giorno nel quale il fabbricato diviene abitabile e servibile all'uso cui è destinato, giusta l'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'imposta sui fabbricati.

Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 16 della citata legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, lo sgravio della imposta sui terreni relativa all'area occupata dal nuovo fabbricato, avrà luogo non appena la costruzione sia compiuta e con effetto dal tempo in cui essa fu iniziata.

Art. 29.

Perdita delle agevolazioni tributarie.

Agli effetti dell'art. 10 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, le case si considerano come assegnate a fini differenti da quelli indicati nella legge stessa, anche nei casi seguenti:

1° quando le case popolari o economiche:

a) siano state alienate o locate a persone che siano già proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 20 all'anno per imposta erariale principale:

b) siano state dal compratore o mutuatario o dal locatario locate in condizioni diverse da quelle previste negli articoli 8, n. 2 e 9 del presente regolamento, salvo quanto è disposto nell'art. 17 del regolamento medesimo;

c) acquistino, in conseguenza di trasformazioni o di ingrandimenti, un valore locativo netto per vano, superiore ai limiti stabiliti nell'art. 4 del presente regolamento.

2° ed inoltre per le case costruite dai Comuni di cui all'articolo 15 del presente regolamento, e per le case costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre di cui nel successivo art. 16, n. 2, quando siano destinate a persone od a famiglie aventi una entrata complessiva, superiore a quella determinata nel precitato art. 15.

TITOLO III.

Società, Istituti ed enti per le case popolari o economiche

Capo I.

Società cooperative edilizie

Art. 30.

Norme statutarie

Le Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche debbono nei loro statuti comprendere norme distinte ed esplicite, intorno ai seguenti oggetti:

1° alla ragione o denominazione sociale distintamente diversa da quella di altre consimili Società esistenti nel medesimo Comune, e con l'aggiunta delle parole: « in conformità della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche »;

2° alla sede sociale e all'obbligo di notificare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed al Comitato locale, od in mancanza, al sindaco, l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modificazione;

3° all'oggetto, se esso si limita esclusivamente alle case popolari o economiche a norma e per gli effetti della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, o se provvede anche ad una sezione speciale di consumo per soci, escluso qualunque altro fine;

4° alla circoscrizione nella quale la Società intende esercitare i suoi affari;

5° al capitale sociale: al valore nominale delle azioni o delle quote sociali, che non potrà essere aumentato; al loro importo massimo che può essere posseduto da un solo socio fino al limite massimo prescritto dal secondo capoverso dell'art. 2 della legge

(testo unico) sulle case popolari o economiche; se esse sono infruttifere o fruttifere; alla penalità per il non pagamento o ritardato pagamento dei versamenti in conto azioni o quote sociali, e in conto della tassa d'ammissione quando ne sia il caso, e di ogni altro obbligo verso la Società; che nel caso di rimborso delle azioni, per ritiro, esclusione, od altro, non può essere restituito al massimo se non il valore nominale di esse;

6° fra le norme con le quali i bilanci debbono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti, di cui al n. 6, art. 89, del Codice di commercio, dopo di avere provveduto al prelevamento della quota degli utili netti per il fondo di riserva in conformità all'art. 182 del Codice di commercio, devesi stabilire: qualora le azioni o quote siano fruttifere, la misura del dividendo, che non potrà mai essere superiore al 5 per cento l'anno del capitale effettivamente versato in conformità all'art. 2, primo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche; se si attribuisce parte di utili di gestione ai soli soci assegnatari di aree e di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni agli effetti dell'art. 9 della citata legge; se e quanta parte degli utili netti dell'esercizio precedente può essere posta a disposizione del Consiglio d'amministrazione;

7° se la Società si riserva la facoltà di emettere obbligazioni, di cui al penultimo capoverso dell'art. 1° della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, che esse potranno essere da 50 e da 100 lire ciascuna, non potranno fruttare più del 4.50 per cento l'anno, l'emissione dovrà essere disciplinata con le norme stabilite dagli articoli da 171 a 175 del Codice di commercio e qualora l'emissione si fa con pubblica sottoscrizione, dopo di avere adempiute le formalità prescritte dall'art. 172 del citato Codice, gli atti saranno inviati al Ministero d'agricoltura industria e commercio, il quale li pubblicherà nel Bollettino ufficiale della Società per azioni dopo di avere accertato che siano state osservate le disposizioni del Codice di commercio, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche e del presente regolamento;

8° se la Società si riserva la facoltà di ricevere depositi a risparmio, principalmente allo scopo di provvedere al pagamento della pigione od all'ammortamento, devesi stabilire che questi depositi possono essere fatti dai soli soci, la misura massima dell'interesse che non potrà essere maggiore del 4.50 per cento l'anno, il periodo di tempo per cui debbono rimanere vincolati, e il periodo di tempo in cui devesi dare la disdetta per ottenere il rimborso;

9° ai caratteri delle case popolari o economiche a termine di legge, da vendere o da locare, specificando il valore locativo netto di esse nei limiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento, e che il compratore o locatario non deve essere proprietario di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 20 all'anno per imposta erariale principale, ai sensi dell'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

10° se il prestito per la costruzione o l'acquisto della casa può essere fatto direttamente al socio, devesi riservare alla Società il diritto d'intervenire nel contratto di mutuo per assicurarsi i benefizî consentiti dall'art. 11 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

11° agli obblighi del socio compratore della casa: come è determinato il prezzo di acquisto; se la vendita ha luogo alla consegna della casa, o dopo che ne sia stato pagato tutto il prezzo, od una parte di esso ed in quale misura; che il compratore dovrà assoggettare, quando ne sia il caso, alla ritenuta sugli stipendi prevista dall'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche; alla misura dell'interesse di mora in caso di mancato pagamento, e qualora il debito scaduto ammonta alla metà di una annualità, che sulla semplice richiesta della Società venditrice il contratto di vendita o di promessa di vendita o di distribuzione alla liquidazione finale della Società, si risolve di diritto, con le conseguenze previste nell'art. 13 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche; che il socio compratore o locatario con promessa di vendita o di assegnazione definitiva alla liquidazione della Società, non può rispettivamente vendere la casa o locarla se non alle persone ed alle condizioni previste rispettivamente nell'art. 8, nn. 1° e 2°, e nell'art. 9 del presente regolamento;

12° agli obblighi dei locatari di case date a semplice locazione dalla Società, di osservare le condizioni previste negli articoli 13 e 14 del presente regolamento;

13° al divieto, ai soci compratori o locatari di case di prendere parte alle discussioni delle assemblee concernenti le rispettive singole abitazioni o case; e quando oltre ai detti soci la Società comprende anche soci semplicemente azionisti, questi debbono avere una rappresentanza proporzionale nel Consiglio d'amministrazione;

14° per le Società che istituiscono una sezione speciale di consumo, devesi stabilire negli statuti che questa serve pei soli soci, determinare la parte del capitale sociale ad essa assegnata, che la sezione ha gestione e contabilità distinte e separate, che gli utili di essa spettano interamente al fondo per le case popolari o economiche, e tutte le altre norme statutarie speciali per la detta sezione, agli effetti dell'art. 2, penultimo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

15° ai modi di custodia e d'impiego dei capitali disponibili non ancora collocati nelle costruzioni;

16° se oltre alla parte degli utili messa a disposizione del Consiglio di amministrazione, di cui al precedente n. 6, possano essere distribuiti stipendi ad amministratori, direttori od altri, come debbano essere deliberati, e l'obbligo di una congrua cauzione degli impiegati od altri che hanno il maneggio di valori sociali, e come la cauzione debba essere deliberata nella qualità e nella quantità;

17° al collegio dei probiviri ed alle sue attribuzioni nei rispetti dell'art. 13 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche e dell'art. 8, penultimo capoverso, del presente regolamento;

18° all'obbligo degli amministratori della Società di curare, sotto la loro responsabilità, che la trascrizione dei contratti di vendita segua entro quindici giorni dalla stipulazione dell'atto e che sia fatta nelle forme indicate nel capoverso dell'art. 10 del presente regolamento; di curare la trasmissione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, del bilancio dell'anno precedente, accompagnato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della distribuzione degli utili netti della gestione, con la relazione del Consiglio d'amministrazione, la relazione dei sindaci e l'estratto del verbale dell'assemblea dei soci che li discusse, ed in generale di curare la trasmissione al predetto Ministero delle informazioni e delle notizie statistiche da esso richieste;

19° che al tempo della cessazione della Società, o nel caso di scioglimento anticipato di essa, l'assemblea generale dei soci non potrà attribuire l'attivo residuale, dopo di aver pagato le passività e rimborsato il capitale in azioni versato, che nella misura massima di un quinto del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

20° ed in generale a tutte le altre disposizioni prescritte dal Codice di commercio e alle altre norme non contrarie al predetto Codice, alla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche ed al presente regolamento, necessarie ed opportune per il regolare andamento della Società.

Art. 31.

Disposizioni statutarie proibite.

Le Società cooperative per case popolari o economiche non pos-

sono assegnare sui loro fondi e sulle loro entrate alcun lucro ai promotori, nè possono attribuire una quota degli incassi o partecipazione agli utili ad amministratori, direttori od altri, salvo gli assegni e gli stipendi debitamente deliberati in conformità agli statuti sociali, e la quota di utili netti debitamente posta a disposizione del Consiglio d'amministrazione.

Gli statuti delle dette Società non possono fare condizioni speciali per singoli soci o per singoli gruppi di soci, anche se questi intendano acquistare o prendere in locazione case non popolari o economiche agli effetti di legge.

Capo II.

Società di mutuo soccorso

—

Art. 32.

Norme statutarie

della sezione speciale per le case popolari o economiche.

Le Società di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci, debbono modificare i propri statuti ed aggiungervi le norme che regolano la detta sezione.

Tali norme debbono in modo distinto ed esplicito indicare:

1° che la sezione speciale è ad esclusivo vantaggio dei propri soci;

2° che essa ha lo scopo esclusivo di costruire od acquistare case popolari o economiche per venderle o darle in locazione ai propri soci, a norma e per gli effetti della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

3° se il fondo necessario a tale oggetto è assegnato, ed in quale misura, dalla Società, ovvero è costituito mediante sottoscrizioni di azioni fra i soci della Società;

4° il valore nominale delle azioni, che non potrà essere aumentato: loro importo massimo che potrà essere posseduto da un singolo socio; se le azioni sono fruttifere o infruttifere; penalità per il non pagamento o ritardato pagamento dei versamenti in conto azioni o del contributo di amministrazione della sezione quando ne sia il caso, e di ogni altro obbligo verso di essa; che nel caso di rimborso delle azioni per ritiro, esclusione od altro, non può essere restituito al massimo se non il valore nominale di esse;

5° se al capitale assegnato dalla Società alla sezione speciale, od alle azioni dei soci è corrisposto un interesse o dividendo, indicare la sua misura che non può mai essere maggiore del 5 per cento l'anno, ovvero se il detto interesse o dividendo è destinato ad incremento dei contributi dei soci della Società inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi della prima parte dell'art. 3 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

6° se alla liquidazione od allo scioglimento anticipato della sezione, l'avanzo delle attività di essa va distribuito al massimo per un quinto alla Società che ha assegnato il fondo per la sezione ed ai soci che hanno sottoscritto le azioni rimborsate, assegnando il rimanente delle attività in generale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, o ad incremento dei contributi dei soci della Società inscritti alla predetta Cassa nazionale, ovvero se l'assegnazione nei modi predetti alla medesima Cassa nazionale è fatta per l'intero avanzo delle attività, agli effetti della prima parte dell'art. 3 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

7° le disposizioni previste ai nn. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 30 del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 33.

Disposizioni statutarie proibite.

Alla sezione speciale di una Società di mutuo soccorso si applica la prima parte dell'art. 31 del presente regolamento, e non possono essere fatte condizioni speciali per singoli soci o per singoli gruppi di soci.

Art. 34.

Approvazione delle norme statutarie della Sezione speciale di Società di mutuo soccorso riconosciute.

Le norme statutarie per la sezione speciale di una Società di mutuo soccorso riconosciuta con decreto Reale, sono approvate con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Qualora la Società di mutuo soccorso è stata riconosciuta con provvedimento del tribunale in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818, adempiute per le norme statutarie della sezione speciale le formalità previste dall'articolo 4 della citata legge 15 aprile 1886, n. 3818, gli atti sono trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con doppio esemplare delle predette norme certificati conformi all'originale, ed uno di essi è restituito alla Società munito del *Visto di approvazione* del ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo di avere accertato che le norme statutarie non siano contrarie alle prescrizioni della legge e del presente regolamento. Le dette norme statutarie hanno valore legale dalla data del *Visto di approvazione*.

Art. 35.

Riconoscimento giuridico della sezione speciale delle Società di mutuo soccorso non riconosciute.

Se la Società di mutuo soccorso non è riconosciuta giuridicamente, le norme statutarie per la sezione speciale dovranno contenere le prescrizioni ricordate nel precedente art. 32. La Società di mutuo soccorso non riconosciuta dovrà presentare istanza al Ministero di agricoltura, industria e commercio per ottenere il riconoscimento giuridico della sezione speciale, allegando alla istanza, in copia autentica, i rispettivi verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione, l'ultimo bilancio annuale della Società, lo statuto di essa in vigore, e quattro copie delle norme statutarie per la sezione speciale.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio promuove il R. decreto di riconoscimento della sezione speciale e di approvazione delle norme statutarie, sentito il Consiglio di Stato.

Capo III.

Istituti autonomi

—

Art. 36.

Norme statutarie.

Gli Istituti autonomi che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, debbono nei loro statuti comprendere norme distinte ed esplicite intorno ai seguenti oggetti:

1° alla denominazione dell'Istituto con l'aggiunta delle parole: « in conformità alla legge (testo unico) sulle case popolari economiche »;

2° allo scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari a vantaggio di persone che non siano soci dell'Istituto, a norma e per gli effetti della prima parte dell'art. 23 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

3° ai modi di costituzione del capitale di fondazione, ed il suo ammontare;

4° se alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale dell'Istituto è corrisposto un interesse, e la misura di esso non mai superiore al 4.50 per cento l'anno sulle somme effettivamente versate, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 23 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

5° se l'Istituto si proponga di far prestiti alle Società per case popolari o economiche, specificare l'ammontare del capitale da assegnare a tali prestiti, e la misura massima dell'interesse da

esigere su di essi, non mai maggiore del 4.50 per cento l'anno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 1 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

6° se l'Istituto si riserva la facoltà di emettere obbligazioni, ai sensi dell'art. 25 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, indicare il loro valore che potrà essere soltanto di 50 o di 100 lire per obbligazione, la ragione di interesse che non dovrà essere maggiore del 4.50 per cento l'anno, e il loro ammontare complessivo non mai superiore al capitale dell'Istituto effettivamente versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato; l'emissione delle obbligazioni non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, quando l'Istituto è costituito sotto forma di associazione, o del Consiglio di amministrazione, e con l'approvazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio data per decreto Ministeriale, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche, e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*;

7° al modo con cui debbono essere formati i bilanci;

8° all'obbligo di costituire un fondo di riserva, assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali, fino a che il fondo di riserva abbia raggiunto almeno il quinto del capitale dell'Istituto, specificando la destinazione da dare eventualmente agli utili rimanenti in conformità agli scopi dell'Istituto;

9° alle condizioni con le quali si acquista e con le quali si perde la qualità di associato, se l'Istituto è costituito sotto forma di associazione, e le norme e condizioni per la convocazione e la validità dell'assemblea generale degli associati per tutte le deliberazioni in generale e specialmente per quelle che concernono modificazioni allo statuto e lo scioglimento dell'associazione;

10° alla nomina e alla responsabilità degli amministratori, e in generale all'amministrazione dell'Istituto;

11° alla nomina e alle attribuzioni del Collegio dei sindaci;

12° ai casi, alle condizioni e alle norme per la cessazione e la liquidazione dell'Istituto e l'assegnazione dell'attivo residuale dopo di avere rimborsate le somme effettivamente versate dalle persone o dagli enti che concorsero alla formazione del capitale, alla locale Congregazione di carità, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 23 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

13° alle disposizioni previste ai numeri 2°, 4°, 9°, 10°, 11° 12°, 15°, 16°, 17°, 18° e 20°, dell'art. 30 del presente regolamento in quanto siano applicabili.

Art. 37.

Disposizioni statutarie proibite.

Agli Istituti autonomi per case popolari si applica la prima parte dell'art. 31 del presente regolamento.

Art. 38.

Formalità per ottenere il riconoscimento giuridico.

L'Istituto autonomo per ottenere la personalità giuridica, deve per mezzo dei suoi promotori, farne domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, allegandovi l'atto costitutivo, lo statuto e lo stato patrimoniale.

Il Ministero accerta che lo statuto risponde alle disposizioni della legge e del presente regolamento, e sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto che riconosce l'Istituto come Corpo morale e ne approva lo statuto.

Qualora l'Istituto fosse già riconosciuto giuridicamente, esso, per godere i benefici della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, deve presentare la domanda per l'approvazione delle modificazioni apportate allo statuto per renderlo conforme alla legge ed al presente regolamento, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che promuove il R. decreto di approvazione delle modificazioni.

Alla istanza per l'approvazione delle modificazioni allo statuto debbono essere allegati: il verbale delle deliberazioni che apportano le modificazioni, un esemplare dello statuto in vigore ed una copia dell'ultimo bilancio approvato.

Col medesimo procedimento saranno approvate le successive modificazioni dello statuto.

CAPO IV.

Società di beneficenza

Art. 39.

Norme legislative da osservare.

Le Società di beneficenza, di cui nel primo capoverso dell'art. 23 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, quando si propongano lo scopo esclusivo di provvedere, senza alcuna mira di lucro, agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, debbono osservare, oltre le disposizioni contenute nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, in quanto siano applicabili anche quelle dell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 40

Norme statutarie della sezione speciale.

Qualora le predette Società di beneficenza si propongano anche altri scopi, debbono per le operazioni predette costituire una sezione speciale, con gestione e contabilità assolutamente separate e distinte, e debbono compilare un regolamento speciale per la sezione, da cui risultino:

1° l'ammontare massimo del capitale che esse intendono destinare all'attuazione del predetto scopo;

2° i caratteri degli alloggi che intendono costruire od acquistare, il cui valore locativo deve essere graduato al massimo coi limiti stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;

3° le condizioni generali per la locazione degli alloggi, e principalmente i criteri coi quali saranno stabilite le pigioni;

4° la misura massima da prelevarsi sulle entrate dipendenti da queste operazioni a titolo di spese di amministrazione, la quale in nessun caso potrà superare il 5 per cento delle entrate stesse;

5° l'obbligo per gli amministratori di compilare e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un resoconto speciale della sezione accompagnato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della distribuzione degli utili netti della gestione; ed in generale di curare la trasmissione al predetto Ministero delle informazioni e delle notizie statistiche da esso richieste;

6° i casi o le condizioni per la cessazione delle operazioni predette, e le norme per la liquidazione della sezione, specificando se l'attivo residuale debba essere assegnato interamente alla Congregazione di carità del luogo, ovvero debba essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche.

Art. 41.

Formalità pel riconoscimento giuridico delle predette Società di beneficenza o delle loro sezioni.

La Società di beneficenza che si propone lo scopo esclusivo di provvedere agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, per ottenere la personalità giuridica deve seguire le norme e la procedura stabilite nel presente regolamento per il riconoscimento giuridico degli Istituti autonomi ed al suo riconoscimento provvede il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Qualora la Società di beneficenza si proponga anche altri scopi, deve presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il regolamento della sezione speciale di cui all'articolo 40 del presente regolamento debitamente approvato dalla competente autorità tutoria, insieme con una copia della deliberazione concernente l'assunzione del servizio di alloggi pei poveri ed una copia

dello statuto in vigore. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertato che il regolamento per la sezione speciale sia conforme alla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche ed al presente regolamento, lo restituirà alla Società munito del *Visto di approvazione*, ed il regolamento della sezione avrà valore legale dalla data del *Visto di approvazione*.

Col medesimo procedimento saranno approvate le succesive modificazioni rispettivamente dello statuto o del regolamento.

Art. 42.

Accertamento dello stato di povertà e contratti di locazione

Le Società di beneficenza, prima di dare in locazione gli alloggi, dovranno chiedere al sindaco del Comune un certificato che accerta lo Stato di povertà dei richiedenti. Esse però hanno facoltà di accertare con altri mezzi la condizione di povertà dei medesimi.

I contratti di locazione degli alloggi delle Società di beneficenza non possono avere durata maggiore di un anno.

Qualora muti la condizione economica del locatario, il contratto di locazione non potrà essere rinnovato.

CAPO V.

Comuni

Art. 43.

Obbligo di informare il Ministero di agricoltura.

Qualora un Comune si assuma il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte dell'articolo 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, sia in economia a' sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia delle rispettive deliberazioni appena sono rese esecutive.

Parimenti debbono i Comuni inviare al predetto Ministero, quando sono resi esecutivi, copia dei regolamenti di edilizia, di igiene e per la tassa sulle aree fabbricabili, ed altresì dargli partecipazione di ogni altro provvedimento adottato a vantaggio delle case popolari o economiche.

TITOLO IV.

Istituti mutuanti e prestiti per le case popolari o economiche

CAPO I.

Istituti mutuanti

Art. 44.

Gl'Istituti enumerati nell'art. 1 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, possono fare i prestiti per la costruzione o per l'acquisto di case popolari o economiche a norma e pei fini della citata legge con l'obbligo di fornire le notizie statistiche richieste dal Ministero di agricoltura industria e commercio.

Tranne le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito, e le Società e imprese di assicurazione, gli altri Istituti mutuanti debbono ottemperare alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 45.

Casse di risparmio.

Le Casse di risparmio ordinario potranno fare i detti prestiti fino al 20 per cento, al massimo, delle attività delle Casse medesime, costituite dalla somma complessiva dei depositi fruttiferi e del patrimonio.

Per assumere tali operazioni le Casse di risparmio ordinarie debbono ottenere speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale rimetteranno perciò le deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione in cui devo essere indicata la misura massima rispetto alle passività cui intendono giungere nelle operazioni di prestito per le case popolari o economiche, ed il saggio dell'interesse sulle medesime.

La predetta autorizzazione può essere data anche per decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, prima che tale maniera di prestiti sia stata inclusa in modo esplicito nei rispettivi statuti.

Art. 46.

Monti di pietà.

Ai Monti di pietà si applicano pure le norme stabilite nel precedente art. 45.

Qualora il Monte di pietà non abbia anche il servizio dei depositi, la misura massima dei prestiti per le case popolari o economiche si commisura all'ammontare del suo patrimonio.

Inoltre i Monti di pietà debbono dimostrare, mediante le risultanze dell'ultimo quinquennio, che le attività patrimoniali presentino una esuberanza rispetto ai bisogni ordinari della pegnorazione.

Art. 47.

Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza non possono fare prestiti per le case popolari e economiche, se non con l'autorizzazione dell'autorità tutoria, e per non oltre un quinto dei capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

Art. 48.

Istituti autonomi.

Gl'Istituti autonomi indicati nell'art. 23 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche potranno fare prestiti per le case popolari o economiche se e nella misura e con le condizioni previste nei loro statuti, in conformità all'art. 36, n. 5, del presente regolamento.

Art. 49.

Società di mutuo soccorso.

Le Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute per decreto Reale od in conformità alla legge 15 aprile 1836, n. 3818, possono far prestiti per le case popolari, senza alcuna autorizzazione se non superano il limite stabilito nei propri statuti in vigore pei mutui con ipoteca.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute per decreto Reale qualora vogliano superare quel limite, debbono ottenere speciale autorizzazione dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale rimetteranno perciò le deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione, in cui deve essere indicata la misura massima rispetto al totale delle loro attività, cui intendono giungere nelle operazioni di prestito per le case popolari o economiche, ed il saggio dell'interesse sui medesimi. La predetta autorizzazione può essere data anche per decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, prima che le Società modifichino all'uopo i propri statuti.

Per le Società di mutuo soccorso riconosciute in conformità alla legge 15 aprile 1836, n. 3318, il limite non può essere superato senza aver prima modificato i propri statuti e adempiute le formalità previste nella citata legge.

Art. 50.

Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione.

Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione non possono assegnare alle operazioni di prestito per le case popolari o economiche una somma complessiva superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione a tenore della prima parte dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 533.

Le Società cooperative edilizie a cui possono essere vendute le

case popolari o economiche delle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 1° della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, debbono per espressa disposizione dei loro statuti essere costituite esclusivamente fra i soci della rispettiva impresa, tontinaria o di ripartizione, e per questo unico scopo. Inoltre non possono far parte dei Consigli di amministrazione delle Società cooperative edilizie menzionate nel presente articolo, coloro che sono amministratori, impiegati, agenti o rappresentanti della rispettiva Associazione o impresa tontinaria o di ripartizione.

Art. 51.

Cassa nazionale di previdenza.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai può essere autorizzata, con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a concedere prestiti per le case popolari o economiche. Il decreto ministeriale determinerà le norme e le modalità per la concessione dei detti prestiti, e disciplinerà i rapporti fra la Cassa nazionale e la Cassa dei depositi e prestiti per tali operazioni, in relazione con l'art. 4 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

La somma complessiva dei prestiti per case popolari o economiche non potrà, in nessun caso, essere superiore a un quarto del fondo patrimoniale della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 52.

Istituti di credito fondiario.

Per gl'Istituti di credito fondiario, nelle operazioni di prestito da essi fatte per le case popolari o economiche, rimangono ferme le leggi che li concernono, eccetto per quanto riguarda la misura dei prestiti rispetto al valore delle case popolari o economiche.

CAPO II.

Prestiti e vigilanza degli Istituti mutuanti

Art. 53.

Garanzia ipotecaria.

I mutui possono essere fatti dagli Istituti indicati nell'art. 1° della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche alle Società, agli Istituti ed agli enti per le case popolari o economiche, od al singolo socio delle Società cooperative o di mutuo soccorso costruttrici delle case, quando il socio abbia la proprietà della casa o dell'area nella quale la Società gliela costruisce.

Qualora il mutuo è fatto alla Società, Istituto o ente, non potrà essere maggiore di due terzi del valore accertato delle case popolari o economiche; se invece il mutuo è accordato al singolo socio può essere fino alla predetta misura se non è pure garantito con una assicurazione sulla vita, e non oltre i sette decimi del valore accertato della casa quando è pure garantito con una assicurazione sulla vita.

Il mutuatario ha sempre diritto di restituire anticipatamente il mutuo in tutto o in parte.

Art. 54.

Stima delle case da ipotecare.

L'Istituto mutuante ha facoltà di fare eseguire da periti di sua fiducia la stima delle aree e delle case offerte in ipoteca, e di farle successivamente visitare per accertare il loro buono stato di manutenzione.

Art. 55.

Somministrazione del mutuo in più volte.

Qualora il mutuo sia somministrato in più volte, ogni anticipazione del mutuo, compresa la prima, prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, deve essere fatta in tale importo che di volta in volta la somma complessiva anticipata sia garantita dal terreno e successivamente dal terreno e dai lavori di costruzione eseguiti, almeno nella misura prevista dal secondo capoverso dell'art. 1° della legge medesima.

Art. 56.

Disposizioni del contratto di mutuo quando questo è fatto da un Istituto mutuante direttamente al compratore.

Qualora il mutuo per pagare il prezzo di acquisto di una casa popolare o economica è fatto da un Istituto mutuante direttamente al socio compratore, la Società, l'Istituto o l'ente venditore interviene nel contratto di mutuo per assicurarsi i diritti consentiti dall'art. 11 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 57.

Misura dell'interesse sui prestiti.

Ogni interesse sui prestiti per le case popolari o economiche, sotto qualsiasi forma stipulato, superiore alla misura del 4.50 per cento l'anno, sarà sempre considerato, per tale eccedenza, come non dovuto, ed il pagamento fattone sarà imputato al rimborso del capitale.

Art. 58.

Ritenuta sugli stipendi.

La ritenuta sugli stipendi, di cui nel secondo capoverso dell'articolo 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, consentita oltre alla garanzia ipotecaria, può essere chiesta alla Amministrazione pubblica da cui dipende il compratore di una casa popolare o economica mutuatario, direttamente dall'Istituto mutuante, per delegazione della Società o dell'Istituto venditore, quando il mutuo è consentito direttamente al compratore di una casa popolare o economica, e per una somma non superiore alla rispettiva quota di rimborso del mutuo. Di questa condizione dovrà farsi risultare nel contratto di mutuo come all'articolo 8, terz'ultimo capoverso, ed agli effetti del successivo articolo 24 del presente regolamento

Se il mutuo è fatto alla Società, all'Istituto o all'ente costruttore della casa popolare o economica, esso può delegare all'Istituto mutuante la parte delle ritenute che le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate a fare, a norma e per gli effetti dell'art. 4, secondo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o, economiche.

Art. 59.

Facoltà di chiedere che sia eseguita l'ispezione.

Gl'Istituti mutuanti indicati nell'art. 1 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche quando abbiano sospetto di irregolarità nella gestione delle istituzioni per le case popolari o economiche alle quali hanno somministrato dei prestiti, o di violazione per parte di esse della legge, del regolamento o dei rispettivi statuti, possono fare istanza al ministro d'agricoltura industria e commercio perchè faccia eseguire una ispezione alle istituzioni denunciate.

I risultati della ispezione sono comunicati agli enti interessati.

Qualora l'ispezione non confermi gli addebiti mossi alla istituzione, le spese di essa sono a carico dell'Istituto che l'ha richiesta.

Art. 60.

Facoltà di riunirsi in consorzio.

Gl'Istituti mutuanti indicati nell'art. 1 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, possono riunirsi in consorzio in gruppi affini, sia per la concessione dei prestiti per le case popolari o economiche, sia per ordinare ed esercitare nell'interesse comune un servizio di vigilanza e di ispezioni col mezzo di propri delegati, sulle istituzioni per le case popolari o economiche.

Il consorzio deve essere costituito per atto pubblico esente da

tasse, e lo statuto di esso deve essere approvato con R. decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche.

I risultati delle ispezioni, eseguite dai delegati di cui nella prima parte del presente articolo, oltrechè alle istituzioni interessate, dovranno essere comunicati al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO III.

Acquisto di azioni e di obbligazioni.

Art. 61.

Agli effetti del penultimo capoverso, art. 1, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, possono le Casse di risparmio, i Monti di pietà, le Società di mutuo soccorso, le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, acquistare obbligazioni od azioni interamente versate dalle Società per case popolari o economiche.

Art. 62.

Dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà e dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, i predetti acquisti non potranno essere fatti se non per una somma massima stabilita con le norme rispettivamente previste negli articoli 45, 46 e 51 del presente regolamento.

I detti acquisti potranno essere fatti dalle Società di mutuo soccorso riconosciute nella misura consentita dai propri statuti, e dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione potranno essere fatti alle singole Società per case popolari o economiche e nella misura che di volta in volta saranno consentite dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO IV.

Mutui della Cassa dei depositi e prestiti col concorso dello Stato.

Art. 63.

Facoltà dei Comuni di chiedere prestiti col concorso dello Stato

Per la costruzione di alloggi da dare in locazione alle classi meno agiate e degli alberghi popolari o dormitori pubblici che i Comuni faranno entro 10 anni dall' 11 gennaio 1908, ai sensi dell'art. 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, i Comuni potranno nell'interesse proprio ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni previste nel titolo I, capo I, della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, sulle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Uguale facoltà è consentita ai Comuni pei mutui da chiedere da essi per conto di Istituti autonomi per case popolari riconosciuti come Corpi morali, per la costruzione entro 10 anni dall' 11 gennaio 1908 di alloggi da dare in locazione alle classi meno agiate e di alberghi popolari, purchè i prestiti servano per l'anticipazione delle annualità assegnate agli Istituti autonomi, dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, ai sensi dell'art. 24 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 64.

Concessione dei prestiti sulla proposta del Ministero d'agricoltura.

I prestiti previsti nel precedente art. 63 saranno accordati dalla Cassa dei depositi e prestiti sulla proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio farà la detta proposta, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche.

Art. 65.

Documentazione della domanda di mutuo.

Alla domanda dei Comuni per ottenere i detti prestiti, dovrà essere unito un certificato del Comitato locale per le case popolari o economiche dove esista, nel quale siano indicate sommariamente le condizioni degli alloggi per le classi meno agiate nel rispettivo Comune.

Pei prestiti chiesti nell'interesse proprio da un Comune, dovrà questo dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, in relazione alle sue condizioni finanziarie ed alla importanza delle costruzioni da eseguire ed in relazione alla impossibilità, per cause speciali, di commisurare le pigioni in conformità all'art. 18, terzultimo capoverso, della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Pei prestiti chiesti per conto di un Istituto autonomo si dovranno accertare le annualità debitamente assegnate dal Comune o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, del cui importo si chiede l'anticipazione per mezzo del mutuo.

La domanda è presentata al prefetto della Provincia, che la trasmette, col suo parere, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 66.

Durata massima dei mutui.

I mutui previsti nell'art. 63 del presente regolamento non potranno avere una durata maggiore di 50 anni, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 21 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 67.

Concorso dello Stato.

Il concorso dello Stato sarà concesso con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche in conformità al precedente articolo 64, per la durata del singolo mutuo, e consisterà in una quota annua costante in ragione non superiore ad un sesto della rispettiva spesa annua per gl'interessi.

Il concorso complessivo dello Stato pei prestiti previsti nel precedente art. 64 non potrà superare la somma massima di 50,000 lire stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la quota annua di concorso sulla spesa per gl' interessi stabilita col decreto ministeriale previsto nel presente articolo.

Art. 68.

Revoca del concorso dello Stato nei rispetti dell'ente mutuatario.

Qualora i terreni ed i fabbricati costruiti od acquistati col prestito contratto in conformità agli articoli che precedono, siano durante l'ammortamento del prestito destinati a fini diversi da quelli per cui il concorso dello Stato fu consentito, senza autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche, di revocare il proprio concorso nei riguardi dell'ente mutuatario, e potrà rivalersi contro di esso tanto per la somma pagata quanto per la somma ancora dovuta in conseguenza dell'onere assunto verso la Cassa dei depositi e prestiti.

TITOLO V.

Contratti di assicurazione a garanzia del mutuo o del prezzo di acquisto

Art. 69.

Obbligo degli Istituti assicuratori di fornire i dati statistici.

Gl'Istituti nazionali di assicurazione sulla vita che stipulassero

i contratti di assicurazione, di cui nell'art. 6 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, sono obbligati a fornire le notizie statistiche richieste dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 70.

Forme di assicurazione.

L'assicurazione può essere stipulata sotto forma di:

1° assicurazione di annualità, per assicurare alla morte dell'assicurato la continuazione del pagamento alla loro scadenza delle annualità ancora dovute;

2° assicurazione di un capitale decrescente, per assicurare alla morte dell'assicurato il pagamento in una volta del residuo debito;

3° assicurazione mista con anticipazione del capitale, per assicurare alla morte dell'assicurato od al termine convenuto il pagamento del capitale.

Le predette forme di assicurazioni possono essere a premio unico o a premio annuale; il premio annuale può essere decrescente.

L'assicurato ha diritto di tramutare l'assicurazione prima stipulata in un'altra delle forme predette.

Art. 71.

Massimo capitale assicurabile.

L'assicurazione non può essere stipulata per un capitale superiore al prezzo della casa popolare o economica venduta od assegnata dalla Società, dall'Istituto o ente costruttore, o del mutuo consentito al socio per divenire proprietario della casa nei limiti dell'art. 1° della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Qualora l'assicurazione è stipulata con un premio unico anticipato dall'Istituto mutuante, il predetto capitale massimo che può essere assicurato è aumentato del premio unico.

Per la parte che supera gli accennati limiti, il contratto di assicurazione non ha effetto, e la Società di assicurazione deve restituire all'assicurato la corrispondente quota dei premi con gli interessi semplici nella misura commerciale.

Art. 72.

Decorranza del contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione produce il suo effetto dal pagamento del premio unico o del primo premio, seguito dalla sottoscrizione della polizza dall'assicurato o da un suo mandatario speciale.

Art. 73.

Mancato pagamento del premio.

Se il premio non è pagato dall'assicurato alla scadenza convenuta, la Società assicuratrice ne avverte con lettera raccomandata l'Istituto mutuante beneficiario e la Società, l'Istituto o ente venditore della casa popolare o economica, assegnando un termine di 10 giorni nel caso che questi enti volessero pagare il premio.

Art. 74.

Risoluzione del contratto di assicurazione.

Nel caso di risoluzione del contratto di assicurazione, se l'assicurazione fu stipulata con premi annuali costanti, la somma che eventualmente l'Istituto assicuratore dovrà rimborsare, sarà pagata all'Istituto mutuante o alla Società venditrice beneficiaria, che la imputerà a credito dell'assicurato.

Art. 75.

Risoluzione facoltativa del contratto di assicurazione.

Qualora sia risoluto il contratto di acquisto o di prestito, l'assicurato potrà ottenere la risoluzione del contratto di assicurazione alla data della scadenza seguente, e la somma che eventualmente l'Istituto assicuratore dovrà rimborsare sarà pagata rispettivamente alla Società venditrice o all'Istituto mutuante beneficiario, che la imputerà a credito del mutuatario.

In caso di restituzione anticipata delle somme dovute sul mutuo, l'assicurato può chiedere la risoluzione del contratto di assicurazione alla data della scadenza successiva, per imputare la somma che eventualmente gli sarà restituita dall'Istituto assicuratore in conto della restituzione anticipata del mutuo; ovvero lasciare sussistere l'assicurazione modificando la polizza per quanto concerne il beneficiario.

Se la restituzione anticipata delle somme dovute sul mutuo è soltanto parziale, l'assicurazione continua a sussistere, ma al tempo in cui è dovuto il capitale assicurato, questo è pagato all'Istituto mutuante od alla Società venditrice per le parti del mutuo o del prezzo ancora ad essi dovute, e l'avanzo è pagato all'assicurato od ai suoi eredi.

Art. 76.

Contratti di assicurazione stipulati dalla Cassa nazionale di previdenza.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai potrà essere autorizzata, con R. decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, ad assumere le assicurazioni di cui nell'art. 6 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Si applicano alla Cassa nazionale di previdenza le disposizioni degli articoli del presente titolo V.

TITOLO VI

Commissione centrale e Comitati locali, vigilanza governativa e disposizioni finali

CAPO I.

Commissione centrale per le case popolari o economiche

Art. 77.

La Commissione centrale per le case popolari o economiche presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, è costituita e funzionerà con le norme stabilite da apposito decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ai sensi dell'art. 30 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Col medesimo decreto Reale sarà stabilita la procedura da seguirsi dagli Istituti autonomi per le case popolari, riconosciuti come Corpi morali, nel designare i loro due rappresentanti presso la Commissione centrale.

Art. 78.

Ai sensi dell'art. 30 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, spetta alla Commissione centrale:

1° di dare il suo parere:

a) sui regolamenti da emanare in esecuzione della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

b) sull'aumento del valore locativo netto delle case popolari o economiche, ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, del presente regolamento, e sulla estensione dei benefizi della legge, ai sensi dell'art. 92 del presente regolamento;

c) sui ricorsi contro l'agente delle imposte, previsti nell'articolo 27 del presente regolamento;

d) sulla autorizzazione agli Istituti autonomi ad emettere obbligazioni in conformità all'art. 36, n. 6, del presente regolamento;

e) sulla approvazione dello statuto del Consorzio fra Istituti mutuanti, prevista dall'art. 60, primo capoverso, del presente regolamento;

f) sulla proposta di concessione di mutui col concorso dello Stato a Comuni o ad Istituti autonomi, e sulla concessione e sulla revoca di detto concorso, in conformità agli articoli 64, capoverso, 67 e 68 del presente regolamento;

g) ed in generale sopra tutte le questioni sottoposte dal ministro d'agricoltura, industria e commercio alla Commissione,

che hanno speciale attinenza con l'applicazione della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche;

2° di presentare ogni anno al ministro di agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della citata legge, raccogliendo all'uopo i dati forniti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dalle altre Amministrazioni pubbliche, dai Comitati locali, dalle altre Società o dagli Istituti costruttori e mutuanti, sulla legislazione straniera in materia di abitazioni operaie e a buon mercato e sui risultati ottenuti.

Nella detta relazione sarà riferito in modo speciale intorno ai mutui consentiti col concorso dello Stato ai Comuni ed agli Istituti autonomi;

3° di studiare e proporre al ministro di agricoltura, industria e commercio le modificazioni alla legge ed al regolamento suggerite dall'esperienza, ed ogni altro provvedimento inteso a promuovere la costruzione di case popolari o economiche o dare maggiore sviluppo all'applicazione della legge;

4° di segnalare al ministro di agricoltura, industria e commercio i componenti dei Comitati locali e gli amministratori e i direttori di Società od Istituti costruttori o mutuanti per case popolari o economiche che hanno effettivamente acquistato titoli speciali di benemerenza in fatto di case popolari o economiche.

Capo II.

Comitati locali per le case popolari o economiche

Art. 79.

Costituzione del Comitato locale.

In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari o economiche, o dove se ne ravvisi l'opportunità, sarà costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche, agli scopi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

Art. 80.

Composizione del Comitato locale.

Il Comitato locale si compone di un rappresentante del Comune' dell'ufficiale sanitario del Comune e di cinque altri membri nominati: uno dalle Società e dagli Istituti per case popolari o economiche, due complessivamente dagli Istituti mutuanti indicati nell'art. 1° della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, e due complessivamente dalle altre Società di mutuo soccorso, dalle Società cooperative e dalle Camere di lavoro esistenti nel Comune stesso.

Hanno diritto di partecipare alla costituzione del Comitato locale per le case popolari o economiche anche gli Istituti e le Società predette, che avendo la sede in altro Comune, tengano una filiale od una rappresentanza nel Comune dove ha sede il Comitato.

Qualora manchino nel Comune istituzioni di uno dei gruppi predetti o non siano d'accordo nella scelta dei membri del Comitato che esse debbono eleggere, questi saranno nominati dal sindaco fra le persone che si siano occupate della cooperazione, della previdenza, del risparmio.

L'autorità comunale ha l'obbligo di accertare la natura dei vari Istituti che concorrono all'elezione, anche con l'esame dei loro statuti e bilanci.

Art. 81.

Accertamento degli Istituti che partecipano alla nomina del Comitato.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il sindaco farà pubblicare nell'albo comunale un avviso al pubblico per invitare gli Istituti indicati nel precedente art. 80, affinchè denunzino al Municipio, entro quindici giorni dalla data dell'avviso, la esistenza o la residenza di essi nel Comune per procedere alla elezione dei membri del Comitato per le case popolari o economiche.

Art. 82.

Invito per l'elezione.

Non più tardi di una settimana dall'accertamento eseguito il sindaco dirama ai singoli enti l'invito di fare la scelta dei rappresentanti.

Nell'invito del sindaco devesi indicare: il gruppo a cui ciascun ente appartiene in conformità alla prima parte del precedente art. 81, tutti i singoli enti che costituiscono il gruppo, e il numero dei rappresentanti che questo deve scegliere.

Art. 83.

Elezione.

La scelta è fatta dal Consiglio di amministrazione di ciascun ente, e comunicata al sindaco non più tardi di quindici giorni dalla data dell'invito di esso ad eleggere i membri del Comitato.

Nella prima adunanza successiva della Giunta comunale, questa procederà allo spoglio delle scelte fatte dai singoli enti, procedendo per ordine dei tre gruppi degli stessi enti, e dichiarerà elette le persone scelte dal maggior numero di enti.

A parità di numero di enti deciderà la sorte.

La Giunta comunale nella stessa adunanza eleggerà il rappresentante del Comnne; e quando ne sia il caso, il sindaco completerà il Comitato per le case popolari, nominando il membro o i membri spettanti al gruppo di istituzioni mancanti o in disaccordo.

Art. 84.

Convocazione e partecipazione della costituzione del Comitato.

Il sindaco darà immediatamente comunicazione della costituzione del Comitato per le case popolari o economiche ai componenti di esso, invitandoli a riunirsi, in un giorno indicato, in una sala del Municipio per procedere alla elezione del presidente e del vice presidente, la quale ha luogo a maggioranza di voti dei presenti.

Ne darà pure comunicazione, per mezzo del prefetto della provincia, al Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Quando il Comitato si sarà costituito, il sindaco ne darà partecipazione all'agenzia delle imposte dirette.

Art. 85

Rinnovazione del Comitato.

I membri del Comitato per le case popolari durano in ufficio due anni, e si rinnovano per metà ogni anno.

Alla fine del primo anno la rinnovazione della metà si farà per sorteggio, successivamente per anzianità.

Se per morte, per dimissione od altrimenti venga a mancare un membro del Comitato almeno un anno prima che sia compiuto il biennio, il presidente del Comiaato ne dà notizia al sindaco affinchè questi inviti il gruppo delle istituzioni da cui era stato scelto il membro mancante, per nominare chi debba sostituirlo.

Si procede alla scelta per la sostituzione nei modi indicati per la prima scelta.

Il nuovo membro nominato dura in ufficio per il tempo in cui vi avrebbe dovuto rimanere colui che è stato sostituito.

Art 86.

Convocazioni e deliberazioni del Comitato.

Il Comitato per le case popolari è convocato dal suo presidente, anche per richiesta del sindaco, nella casa comunale.

Occorrendo, sarà messo a disposizione del Comitato un impiegato del Municipio.

Le adunanze del Comitato sono legali quando intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 87.

Attribuzioni del Comitato locale.

Spetta al Comitato per le case popolari o economiche:

di promuovere ed agevolare la costituzione di Società per le case popolari o economiche;

di accertare che le case popolari o economiche a cui si vogliono estesi i benefizi della legge, corrispondano alle condizioni edilizie e igieniche prescritte dai regolamenti locali e dalla legge sanitaria, ordinando, se occorre, i restauri e le modificazioni necessarie per porle in grado di rispondere agli scopi della legge;

di accertare che l'acquisto anche a titolo gratuito di aree è fatto allo scopo di costruire case popolari, per ottenere il parziale rimborso della tassa di registrazione.

Inoltre esso fornirà al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie che dallo stesso Ministero gli saranno richieste.

Art. 88.

Istituti autonomi a cui sono affidate le attribuzioni dei Comitati locali.

Nei Comuni ove esistono Istituti autonomi per le case popolari, possono i loro Consigli di amministrazione, per deliberazione della Giunta comunale, esercitare gli uffici di Comitati locali ai sensi dell'art. 18 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche.

CAPO III.

Vigilanza governativa.

Art. 89.

Facoltà consentite al Ministero di agricoltura.

Per accertare che gli statuti delle Società, Istituti o enti siano conformi alla legge ed al regolamento, il Ministero di agricoltura può esaminare i detti statuti prima che essi siano sottoposti alle formalità di legge.

Per accertare che siano osservate le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e negli statuti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di fare eseguire ispezioni principalmente sulla gestione delle Società e degli Istituti che hanno per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita o la locazione delle case popolari o economiche, e sullo stato di manutenzione, nei riguardi della edilizia e dell'igiene delle case popolari o economiche di proprietà delle Società o degli Istituti predetti o di proprietà di privati.

Art. 90.

Ispezioni.

Per le ispezioni il Ministero si varrà, oltrechè degli ispettori del Credito e della Previdenza, anche degli ispettori delle industrie e, previo concerto coi Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno, degli ispettori ed ingegneri appartenenti al corpo del genio civile, degli ingegneri addetti agli uffici tecnici di finanza e degli ispettori sanitari.

Potrà anche incaricare delle ispezioni altri pubblici funzionari specialmente competenti e i delegati all'esercizio della vigilanza nell'interesse dei Consorzi indicati nell'art. 60 del presente regolamento.

Gl'ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio devono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Nel caso di infrazioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, gl'ispettori le accerteranno mediante apposito processo verbale, in cui debbono determinare con chiarezza e precisione la natura del fatto costituente la infrazione, le disposizioni alle quali si è contravvenuto e tutti gli elementi che sono necessari per il giudizio sulla qualità ed entità della contravvenzione.

Il processo verbale, compilato in presenza del rappresentante l'Istituto, la Società o l'ente, o del proprietario o del conduttore della casa, deve essere sottoscritto da essi, dall'ispettore e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Il rappresentante, il proprietario o il conduttore predetti hanno diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederanno convenienti nel loro interesse.

Qualora il rappresentante, il proprietario o il conduttore della casa si rifiutino di firmare il processo verbale, l'ispettore ne farà menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il processo verbale sarà rimesso dall'ispettore, entro 2 giorni dalla sua data, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 91.

Ai sensi dell'art. 34 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche gli enti morali e le Società cooperative costituite legalmente prima dell'8 luglio 1903, godono di tutti i benefici della predetta legge dalla data della ricevuta degli statuti uniformati alla legge ed al presente regolamento rilasciata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la pubblicazione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni ».

Art. 92.

Gli enti morali e le Società cooperative costituite prima dell'8 luglio 1903, che vogliono estesi i benefizi della legge alle case da essi costruite od acquistate dopo l'8 luglio 1900, possono chiedere che siano a tali case estesi i benefici consentiti dall'art. 8 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, presentando istanza al Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla quale debbono essere allegati:

1° lo statuto dell'ente morale o della Società legalmente uniformato alla legge (testo unico) sulle case popolari o economiche ed al presente regolamento;

2° un certificato dell'agente delle imposte, nel quale siano specificate le singole case di cui si tratta e il rispettivo anno di costruzione, che attesti essere le case popolari o economiche ai sensi della legge (testo unico) sulle case popolari.

Sulla domanda si provvede con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Obbligazioni del prestito Blount

emesse in seguito alla Convenzione 12 aprile 1866 stipulata tra il Governo pontificio e la Casa bancaria Edoardo Blount e Comp. di Parigi, e per gli effetti del rescritto pontificio 11 aprile 1866, passate a carico del tesoro italiano.

(Legge 29 giugno 1871, n. 339)

Risultato della 13ª estrazione a sorte eseguita il 14 settembre 1908 per l'ammortamento al 1° ottobre successivo, giusta l'avvviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 agosto 1908, n. 202.

Numeri delle 421 obbligazioni intiere sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale.

161	443	502	611	934
1360	1422	1689	1856	2139
2158	2683	2690	2707	2818
2842	2888	4105	4594	4607

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5553	5745	6085	6258	6362
6528	7096	7450	7807	7864
8012	8027	8176	9351	10422
11080	11248	11300	11849	12155
12472	12822	12939	13244	13506
13786	14087	14106	14370	14757
14859	16072	16083	16621	16784
17024	17244	17304	17492	18378
18519	18549	18893	18957	19016
19258	19333	19343	19749	19763
19766	19913	20038	20040	20041
20047	20147	21186	21402	21565
21717	21941	22301	22332	22663
22772	22776	22885	23303	23661
23795	24139	24241	24395	24608
25177	25448	25911	26016	26153
26588	26696	27312	27483	27647
28587	29900	30549	31173	31738
31747	31971	32428	32752	32852
33582	33657	34084	34283	34395
34521	34891	35207	35351	35419
35422	35661	35759	36854	37273
37354	37619	37820	37821	38118
38579	38698	39013	39192	39635
39761	39842	40052	40264	40858
40963	40997	41255	41698	41797
41849	41919	42583	42721	42809
43288	43500	43802	44549	44749
45360	45580	45771	45835	45887
46691	47928	48204	48423	48507
49226	49393	50184	50383	50431
50497	50553	50668	51157	51244
51269	51358	51484	51722	51927
52097	52173	52319	52901	53514
53738	53842	54126	54174	54303
54480	54685	55408	55665	56052
56307	56679	56828	56880	57340
57774	57932	58143	59022	59480
59512	60261	60480	60680	60720
60728	61058	61150	61284	61429
61609	61844	62161	62549	62633
62812	63106	63311	63335	63866
64657	64789	64851	65297	65333
65663	66561	66898	67246	67454
67523	67680	67813	67941	68254
68448	68627	68665	69047	69158
69628	69800	70803	71143	71319
71396	71842	71945	72004	72357
72720	72971	73657	73791	73814
73921	73926	74610	74860	75492
75670	76097	76107	76514	76604
76815	77174	77309	77490	77783
77881	78033	78034	78115	78418
78464	78622	78830	78917	79159
79432	79520	80508	80862	80953
81650	81654	81888	82499	82590
82764	82974	83334	83393	83469
83510	83988	84048	84231	84507
84634	85222	85525	85667	86458
87003	87553	87752	87833	87895
87912	88387	88536	89230	89314
89566	90273	90307	90597	90703
91112	91176	91992	92523	92819
93101	93147	93897	94677	94882
94908	956[illegible]9	98215	98429	99094
99352	99397	99599	99972	100126

[illegible]	[illegible]	[illegible]	101257	101602
101626	101730	101776	102891	102989
103475	103869	104057	104083	104448
104956	105053	105856	106179	106699
108334	108529	108616	108639	109078
109109	109233	109345	109956	110248
110275	110518	110756	110767	111094
111103	111386	111886	111938	112722
113534	113827	113839	113856	113938
114243	114583	115062	115245	115381
115406	115435	116918	116957	117176
117653	117859	117914	118053	118369
118724	118801	118872	119250	119309
119774				

Numeri delle 54 frazioni di obbligazioni, distinte colle lettere A, B, C, D, da L. 125 di capitale nominale, state sorteggiate:

92090 C	92115 C	92118 A	92153 D
92180 C	92251 D	92293 A	92792 A
93374 C	93387 B	93433 B	93456 C
94019 A	94155 A	94192 A	94251 C
94394 B	94411 A	94413 D	95180 A
95014 C	95119 C	95134 C	96284 C
95310 D	96325 A	96411 C	96431 C
96469 D	96492 A	96632 D	96643 A
96675 C	96699 B	96724 C	96730 D
96762 C	96871 D	96945 C	96964 B
96967 C	97019 D	97100 D	97186 B
97247 A	97273 C	97280 B	97401 B
97411 D	97489 C	97496 B	97684 B
97854 A	97874 A		

Le obbligazioni intiere e le frazioni di obbligazioni suindicate cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1908, e dal 1° ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nominale mediante restituzione dei titoli, muniti delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole dal n. 85 scadenza 1° aprile 1909
Id. al n. 104 id. 1° ottobre 1918

All'Estero — a Parigi direttamente dalla Società generale per favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio in Francia;

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa, o a mezzo delle Intendenze di finanza.

Roma, il 14 settembre 1908.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della divisione 6ª
ENRICI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria o gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPO

Monte-pensioni per gl' insegnanti

ELENCO degli assegni di riposo e di riversibilità conferiti ad insegnanti elementari, a loro vedove ed orfani,

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
	Adunanza del 21 aprile 1908. **Pensioni ad insegnanti.**		
1	Ragni Amato Vincenzo fu Michelangelo	Saviano	Caserta
2	Stagi Torello fu Leopoldo	Sarteano	Siena
3	Facenda Leopoldo fu Bernardino	Campagna	Salerno
4	Resta Giuseppe Michele fu Lazzaro	Neviano	Lecce
5	Corti Carlo fu Angelo	S. Gervasio d'Adda	Bergamo
6	Vitali Carlo fu Antonio	Borgonovo	Piacenza
7	Bettoni Carlo fu Lorenzo	Rimasco	Novara
8	Pelissero Giuseppe fu Giuseppe	Meana di Susa	Torino
9	Pasquini Giuseppa fu Angelo	Chitignano	Arezzo
10	Mucci Giuseppe fu Francesco	Montecreto	Modena
11	Ferrari Angela fu Antonio	Costeggio	Pavia
12	Bava Maria in Sartoris fu Giuseppe	Monteu da Po	Torino
13	Strada Teresa in Mosini fu Giovanni	Canicattì	Girgenti
14	Duro Amalia vedova Mioni fu Lorenzo	Comacchio	Ferrara
15	Neuwirth Giovanna fu Giorgio	S. Pietro in Cariano	Verona
16	Podini Teresa vedova Fanti fu Giuseppe	Modena	Modena
17	Segre Silvia fu Giacobbe	Cuneo	Cuneo
18	Frassineti Alfonso fu Nicola	Terra del Sole	Firenze
19	Avagnina Anna Maria, vedova Rabaldo fu Baldassarre	Pamparato	Cuneo
20	Costanzini Marianna in Melini fu Domenico	Spilamberto	Modena
21	Boni Maria Artemia fu Luigi	Calderara di Reno	Bologna
22	Sarto Luciano Erasmo fu Francesco	Formia	Caserta
23	Passarin Pio fu Marco	Padova	Padova
24	Marchisio Clotilde fu Carlo	Casapinta	Novara
25	Denegri Sac. Bernardo fu Domenico	Zuccarello	Genova
26	Vernero Vincenzo fu Francesco	Rosta	Torino
27	Guandalini Bonfiglio di Sperindio	Modena	Modena
28	Logger Rosa in Peyrone fu Francesco	Cavour	Torino
29	Ghisi Maria in Lazzari fu Francesco	Sospiro	Cremona
30	Turazza Leonilde, vedova Brunner fu Giov. Battista	Sona	Verona
31	Bonaventura Bonaventura di Antonio	Mogliano Veneto	Treviso
32	Robustelli Teresa in Gagliardi fu Girolamo	Portici	Napoli
33	Ferreri Angela in Roberto fu Giuseppe	Alba	Cuneo

SITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

nelle scuole pubbliche elementari

dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, durante il 2° trimestre 1908.

DATA		ASSEGNI CONFERITI		OSSERVAZIONI
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all Amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	Pensioni	Indennità	
8 aprile 1908	16 ottobre 1907	1295 43	—	
16 febbraio 1908	1 marzo 1908	1286 67	—	
7 febbraio 1908	1 novembre 1907	1243 50	—	
19 marzo 1908	16 ottobre 1907	1151 39	—	
8 marzo 1908	1 marzo 1908	1098 89	—	
8 aprile 1908	1 gennaio 1908	1096 80	—	
26 gennaio 1908	15 ottobre 1907	1086 30	—	
23 marzo 1908	15 ottobre 1907	1036 30	—	
2 aprile 1908	5 novembre 1907	897 24	—	
20 agosto 1907	1 ottobre 1907	880 58	—	
15 marzo 1908	16 ottobre 1907	852 70	—	
28 marzo 1908	16 ottobre 1907	827 73	—	
25 gennaio 1908	6 dicembre 1907	821 43	—	
7 dicembre 1907	16 ottobre 1907	818 40	—	
7 aprile 1908	1 novembre 1907	717 51	—	
20 marzo 1908	1 ottobre 1906	688 56	—	
15 novembre 1907	1 aprile 1908	669 70	—	
23 febbraio 1908	1 aprile 1907	667 34	—	
26 gennaio 1908	16 giugno 1907	653 60	—	
27 febbraio 1908	15 settembre 1907	626 36	—	
17 febbraio 1908	1 settembre 1907	530 37	—	
2 aprile 1908	1 dicembre 1907	498 51	—	
3 ottobre 1907	16 ottobre 1906	485 33	—	
4 marzo 1908	1 ottobre 1907	648 75	—	
26 gennaio 1907	1 ottobre 1906	430 50	—	
23 marzo 1908	15 ottobre 1907	403 84	—	
4 maggio 1907	1 ottobre 1905	374 80	—	
31 marzo 1908	1 ottobre 1907	350 41	—	
13 febbraio 1908	1 maggio 1907	300 —	—	
1 febbraio 1908	1 novembre 1907	300 —	—	
8 febbraio 1908	16 ottobre 1907	300 —	—	
2 marzo 1908	1 gennaio 1907	300 —	—	
9 aprile 1908	1 febbraio 1908	300 —	—	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
34	Ricciardi Erminia in Megale di Vincenzo	Villa Santo Stefano	Roma
35	Traglio Maria in Traglio fu Antonio	Sabbia	Novara
	Pensioni a vedove e ad orfani di insegnanti.		
1	Del Conte Rosa fu Giovanni, vedova del maestro pensionato Botto Giacomo fu Giacomo.	—	—
2	Poma Luigia fu Davide, vedova del maestro pensionato Airoldi Luigi fu Pietro.	—	—
3	Marasco Pasqualina fu Luigi, vedova del maestro pensionato Valente Filippo fu Bonaventura.	—	—
4	Guarneri Teresa fu Mariano e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Verro Antonino fu Tommaso.	—	—
5	Diamante Maria Albina, vedova del maestro Rossi Angelo fu Evasio	—	—
6	Chiodi Candida di Angelo e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro pensionato Mucci Giuseppe fu Francesco.	—	—
7	Lazzarini Marianna fu Giordano, vedova del maestro pensionato Lodi Ferdinando fu Michele.	—	—
8	Fovanna Marianna di Giuseppe Antonio e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Oliva Gio. Battista fu Giovanni.	—	—
9	Geloso Anna Maria fu Francesco e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Elia Alessandro.	—	—
	Indennità.		
1	Soldano Luigi di Camillo	—	—
2	Tradello Edgardo di Giuseppe	—	—
3	Tuti Anna Maria in Culetto fu Tommaso	—	—
4	Gallo Mariangela fu Giuseppe, vedova del maestro Esposito Giuseppe fu Raffaele	—	—
5	Orfani della maestra Perrini Antonia in Cacciapaglia fu Domenico	—	—
6	Rosso Lucia fu Giovanni, vedova del maestro Caho Fortunato	—	—
7	Orfano della maestra Anfossi Maria Margherita in Rovella fu Giovanni	—	—
8	Vinacci Maria fu Vincenzo, vedova del maestro Becci Giuseppe fu Giovanni Vincenzo	—	—
	Adunanza 21 maggio 1908.		
	Pensioni ad insegnanti.		
1	Calascibetta Gioacchino fu Giovanni	Airola	Benevento
2	Zanola Placido fu Lodovico	Castroreale	Messina
3	Varrese Francesco Antonio fu Michele	Canosa di Puglia	Bari
4	Ponzio Angela Domenica Giovanna fu Pasquale	Corneto Tarquinia	Roma
5	Catenacci Francesco fu Giovanni	Civitavecchia	Roma
6	Mandrile Luigia, vedova Francese fu Giuseppe	Orbassano	Torino
7	Apicella Angelo Antonio fu Crescenzo	Cetara	Salerno

DATA		ASSEGNI CONFERITI		OSSERVAZIONI
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	Pensioni	Indennità	
25 gennaio 1907	1 novembre 1908	300 —	—	
20 gennaio 1907	1 ottobre 1908	300 —	—	
—	2 marzo 1903	539 62	—	
—	17 febbraio 1907	318 —	—	
—	7 gennaio 1908	259 33	—	
—	9 novembre 1907	258 99	—	
—	13 dicembre 1907	218 85	—	
—	2 dicembre 1907	218 56	—	
	28 gennaio 1908	157 21	—	
—	10 dicembre 1904	150 —	—	
—	17 aprile 1907	150 —	—	Adunanza del 30 marzo 1908.
—	—	—	1485 78	
—	—	—	998 25	
—	—	—	743 03	Adunanza del 30 marzo 1908.
—	—	—	663 73	
—	—	—	457 14	
—	—	—	456 39	
—	—	—	404 77	
—	—	—	318 74	
12 aprile 1908	1 novembre 1907	1424 44	—	
20 febbraio 1908	1 gennaio 1908	1327 63	—	
7 settembre 1907	1 gennaio 1908	1322 07	—	
7 maggio 1908	1 ottobre 1907	1274 90	—	
21 febbraio 1908	15 settembre 1907	1220 07	—	
2 aprile 1908	1 gennaio 1908	1207 33	—	
23 febbraio 1908	15 ottobre 1907	1061 93	—	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
8	Boggiano Adele, vedova Pigati fu Giambattista	Varese Ligure	Genova
9	Canaverdi Teresa fu Cirillo	Bagnasco	Cuneo
10	Pellegrini Francesco fu Francesco	Cornate	Milano
11	Polizzi Maria Grazia fu Giovanni	Partinico	Palermo
12	Piano Antonio fu Angelo	Castell. di Stabia	Napoli
13	Odiardo Maddalena, vedova Allais fu Pietro	Meana di Susa	Torino
14	Conio Pietro fu Giuseppe	Savona	Genova
15	Vernetti Vincenza Maria di Pietro	Montalto Dora	Torino
16	Bianco Pietrantonio fu Vito Vincenzo	Trani	Bari
17	Ghianda Antonietta, vedova Borghi fu Gaetano	Bovisio	Milano
18	Vevey Giorgio Antonio fu Pietro Antonio	San Cristople	Torino
19	Ferrari Agostina in Zanardi fu Germano	Novi di Modena	Modena
20	Rotta Maria in Brambilla fu Paolo	Lambrate	Milano
21	Poli Giuseppa della fu Isabella	Rutigliano	Bari
22	Rossati Clotilde fu Pietro	Casalleone	Verona
23	Fornieri Achille fu Vincenzo	Modena	Modena
24	Mansuti Bice, vedova Secchi fu Demetrio	Pellestrina	Venezia
25	Martina Lucia Domenica fu Ilario	Cavour	Torino
26	Deffeyes Giovanni Giuseppe fu Filiberto	S.t Oyen	Torino
27	Calgaro Francesco fu Pietro	Cogollo	Vicenza
28	Verga Clara fu Pietro	Bregnano	Como
29	Tacchi Giuseppe fu Luigi	Piobbico	Pesaro
30	Lanucara Rosa in Minniti di Francesco Antonio	Reggio Calabria	Reggio Calabria
31	Musso Teresa in Del Carretto fu Michele	Monastero Bormida	Alessandria
32	Monti Carolina in Pollacci fu Giuseppe	Fanano	Modena
33	De Pandini Giovanna in Vizzari fu Tommaso	Bagnara Calabra	Reggio Calabria
	Pensioni a vedove ed orfani d'insegnanti.		
1	Minnielli Stella fu Raffaele, vedova del maestro Ruccia Domenico fu Nicola.	—	—
2	Sacchi Enrichetta fu Gio. Battista, vedova del maestro pensionato Boerchio Giovanni fu Luigi.	—	—
3	Bellanno Angela, vedova del maestro pensionato Scalera Francesco fu Vincenzo	—	—
4	Trinchero Angela Rosa di Giuseppe, vedova del maestro pensionato Carti Gio. Battista fu Stefano.	—	—
5	Bastoni Maria Filomena fu Gaetano, vedova del maestro pensionato Negroni Ercolano fu Angelo.	—	—
6	Benedetti Rosa fu Carlo e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Frassoni Gio. Battista fu Giuseppe.	—	—
7	Nardi Francesco fu Giuseppe, vedova del maestro pensionato Baldassari Nicola fu Pietro.	—	—
8	Orfani del maestro Crotti Carlo fu Dionisio	—	—

DATA		ASSEGNI CONFERITI		OSSERVAZIONI
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'Amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	Pensioni	Indennità	
12 febbraio 1903	16 ottobre 1908	991 96	—	
26 gennaio 1908	16 ottobre 1907	963 79	—	
1 maggio 1908	21 ottobre 1907	943 97	—	
28 aprile 1908	1 gennaio 1908	905 67	—	
26 febbraio 1908	1 novembre 1907	864 19	—	
23 marzo 1908	15 ottobre 1907	826 76	—	Adunanza 21 aprile 1908.
18 luglio 1907	30 novembre 1906	817 25	—	
29 marzo 1903	1 ottobre 1907	736 74	—	
23 marzo 1908	16 ottobre 1907	668 18	—	
14 febbraio 1908	16 ottobre 1907	656 15	—	
24 marzo 1908	1 ottobre 1907	648 73	—	
13 marzo 1908	1 ottobre 1907	591 80	—	
25 marzo 1908	1 ottobre 1907	542 47	—	
20 marzo 1908	16 ottobre 1907	490 09	—	
27 marzo 1908	7 novembre 1907	479 33	—	
11 maggio 1908	1 ottobre 1903	463 28	—	
28 dicembre 1907	1 novembre 1907	459 59	—	
12 aprile 1908	1 novembre 1907	442 34	—	
14 aprile 1908	1 novembre 1907	441 83	—	
23 novembre 1907	1 novembre 1907	421 56	—	
24 gennaio 1908	16 ottobre 1907	335 54	—	
12 dicembre 1907	1 novembre 1907	317 14	—	
21 gennaio 1908	1 dicembre 1907	300 —	—	
27 febbraio 1908	16 aprile 1907	300 —	—	
11 aprile 1908	1 novembre 1907	300 —	—	
9 ottobre 1907	16 ottobre 1907	55 01	—	Supplemento.
—	13 novembre 1907	400 71	—	
—	7 novembre 1907	381 28	—	
—	29 gennaio 1908	295 10	—	
—	31 ottobre 1907	238 85	—	
—	25 dicembre 1907	235 01	—	
—	12 dicembre 1907	219 66	—	
—	14 maggio 1907	208 49	—	
—	23 settembre 1907	207 38	—	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
9	Oliva Clotilde Rosa di Matteo, vedova del maestro Gazzola Fortunato fu Raffaele.	—	—
10	Fossati Rosa fu Giuseppe, vedova del maestro pensionato Cerinotti Geremia fu Rocco.	—	—
11	Orfei Elisa fu Luigi, vedova del maestro pensionato Fedeli Giuseppe fu Andrea	—	—
12	Orfani della maestra Costarelli Antonino in Trovato fu Paolo	—	—
13	Solucheri Teodolinda fu Enrico, vedova del maestro Del Bono Pio Giovanni fu Francesco	—	—
14	Calvi Amalia fu Luigi, vedova del maestro Frigo Federico fu Stefano	—	—
15	Ferraris Rosa fu Pietro Giuseppe e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Giacchino Federico fu Angelo Filippo	—	—
16	Orfano della maestra Ghirardi Elisabetta in Mosele fu Mariano	—	—
17	Orfani della maestra Marches Gioseffa Maria in Gazziero fu Giuseppe	—	—
18	Orfani della maestra Vannuzzi Cesarina in Cartago-Scattaggio fu Giovanni. .	—	—
19	Bernardi Rosa fu Andrea Guglielmo, vedova del maestro pensionato Benzi Carlo Alberto fu Vincenzo	—	—
20	Orfana della maestra Galliera Adele, vedova Nadi fu Pietro	—	—
	Indennità.		
1	Ferraro Rosina fu Tommaso	—	—
2	Cantù Luigia in Garavelli fu Eugenio	—	—
3	Roullet Serafina in Guidetti di Augusto	—	—
4	Orfana della maestra Travi Virginia in Marrè fu Francesco	—	—
5	Orfani della maestra Di Lorenzo Maria Coleta in Macioci fu Giambattista . .	—	—
6	L'Erario Marianna fu Antonio, vedova del maestro Consiglio Emilio Ottavio fu Pietro	—	—
7	Orfani della maestra Rossetti Virginia in Pozzi fu Luigi	—	—
8	Orfani della maestra Morigi Emma in Bisca fu Giacomo	—	—
	Adunanza del 20 giugno 1908.		
	Pensioni ad insegnanti.		
1	Salvadori Pietro Giuseppe fu Pietro	Livorno	Livorno
2	Salerno sacerdote Pietro fu Nobile	Salerno	Salerno
3	Faccio Giovanni Domenico fu Evasio	S. Salvatore Monfer.	Alessandria
4	Musmeci Mariano fu Salvatore	Acireale	Catania
5	Astuni Antonietta fu Giacinto	Salerno	Salerno
6	Mazzeri Giovanni fu Giacomo	Voghera	Pavia
7	Delorenzi Emilio fu Gio. Battista	Govone	Cuneo
8	Arena Francesco fu Antonio	Torre Annunziata	Napoli
9	Salvatori dott. Ettore fu Filippo	Arnara	Roma
10	Nardi Cesira nei Fabbri fu Silvio	Pitigliano	Grosseto

DATA		ASSEGNI CONFERITI		OSSERVAZIONI
nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'Amministrazione del Monte-pensioni	di decorrenza dell'assegno di riposo	Pensioni	Indennità	
—	29 marzo 1907	195 61	—	
—	27 novembre 1907	182 90	—	
—	2 ottobre 1907	165 72	—	
—	26 febbraio 1908	165 70	—	
—	4 dicembre 1906	150 —	—	
—	27 aprile 1907	150 —	—	
—	18 agosto 1907	150 —	—	
—	26 ottobre 1907	150 —	—	
—	21 marzo 1907	150 —	—	
—	27 agosto 1907	150 —	—	
—	10 dicembre 1907	150 —	—	
—	25 febbraio 1907	150 —	—	
—	—	—	1425 50	
—	—	—	1012 47	
—	—	—	974 47	
—	—	—	702 26	
—	—	—	647 86	
—	—	—	601 67	
—	—	—	490 40	
—	—	—	428 23	
11 novembre 1907	1 luglio 1907	1866 —	—	
18 maggio 1908	1 gennaio 1908	1743 50	—	
18 maggio 1908	2 aprile 1908	1568 25	—	
29 maggio 1908	21 aprile 1908	1555 19	—	
18 maggio 1908	1 ottobre 1907	1307 59	—	
11 maggio 1908	1 gennaio 1908	1258 92	—	
5 maggio 1908	1 gennaio 1908	1202 46	—	
2 aprile 1903	1 giugno 1907	1172 36	—	
9 aprile 1908	16 ottobre 1907	1151 30	—	
11 [illegible]	1 gennaio [illegible]	11[illegible]		

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITA	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
11	Rancati Luigia di Giovanni	Coli	Piacenza
12	Tagliabue Antonia in Cirla fu Angelo	Monza	Milano
13	Casabella Teresa Filomena, vedova Cellerino fu Pietro	Felizzano	Alessandria
14	Saccà Antonietta in Russo fu Francesco	Terranova di Sicilia	Caltanissetta
15	Crespi Selicita fu Giovanni	Busto Arsizio	Milano
16	Cappellazzi Costantino fu Natale	Fiesco	Cremona
17	Perucci Carlo fu Gabriele	Treja	Macerata
18	Gasparri Francesco fu Domenico	Ficano	Macerata
19	Lascala Domenico fu Emanuele	Mileto	Catanzaro
20	Stella Teresa, vedova Pescetto fu Giacomo	Rialto	Genova
21	Bagolini Annetta fu Carlo	Bondeno	Ferrara
22	De Ponti Maria fu Michele	Vignale	Milano
23	Gioocchi Giovanni Battista fu Domenico Agostino	Civitanova Marche	Macerata
24	Cacciapaglia Francesco fu Giovanni	Canneto di Bari	Bari
25	Luca Elisabetta in Toldo fu Luigi	Forni	Vicenza
26	Giaccone Brigida in Cascioferro fu Giacomo	Bisacquino	Palermo
27	Passera Maria Teresa in Cerretti fu Adamo	Moncalieri	Torino
28	Favini Costantino di Francesco	Castano 1°	Milano
29	Pirola Lucedalba in Corti fu Antonio	Brenna	Como
30	Romagnoli Maria in Bertucco fu Girolamo	S. Martino Buonalb.	Verona
31	Galise Antonietta in Maione di Federico	Villaricca	Napoli
	Pensioni a vedove e orfani di insegnanti.		
1	Giacompol Catterina fu Giuseppe, vedova del maestro pensionato Sciarra Giov. Battista fu Carlo Giuseppe	—	—
2	Cacciari Rita fu Andrea, vedova del maestro pensionato Tassoni Severino fu Luigi	—	—
3	Rendina Albina fu Antonio e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro pensionato Del Bufalo Giuseppe fu Vincenzo	—	—
4	Arciprete Maria di Francesco Paolo e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Di Muro Francesco fu Gennaro	—	—
5	Tagliavini Rosa fu Luigi, vedova del maestro pensionato Parini Pietro fu Luigi	—	—
6	Bianco Maria Angela fu Marino e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Tonti Luigi fu Nicola	—	—
7	Micelli Michelina fu Michele e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Mannone Michele fu Francesco Antonio	—	—
8	Trama Giulia fu Gabriele e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Oliviero Raffaele fu Agostino	—	—
9	Zanardo Maria di Giovanni e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Palzatto Giuseppe fu Francesco	—	—
10	Amorico Carmela fu Matteo, vedova del maestro Del Prete Giovanni Battista fu Carlo	—	—

DATA nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'Amministrazione del Monte-pensioni	DATA di decorrenza dell'assegno di riposo	ASSEGNI CONFERITI Pensioni	ASSEGNI CONFERITI Indennità	OSSERVAZIONI
11 aprile 1908	1 gennaio 1908	1046 99	—	
8 maggio 1908	1 ottobre 1907	991 52	—	
15 maggio 1908	1 dicembre 1907	951 15	—	
8 aprile 1908	16 ottobre 1907	891 66	—	
16 gennaio 1908	1 ottobre 1907	795 40	—	
8 maggio 1908	1 febbraio 1908	793 61	—	
10 dicembre 1907	1 ottobre 1907	731 91	—	
23 marzo 1908	1 gennaio 1908	723 15	—	
26 maggio 1908	1 aprile 1908	605 11	—	
7 novembre 1907	1 aprile 1907	581 51	—	
9 dicembre 1907	1 settembre 1907	553 41	—	
15 maggio 1908	1 ottobre 1907	460 69	—	
12 febbraio 1908	1 ottobre 1907	431 —	—	
15 maggio 1908	16 dicembre 1907	421 53	—	
2 febbraio 1908	1 novembre 1907	300 —	—	
7 agosto 1907	16 ottobre 1906	300 —	—	
23 marzo 1908	1 ottobre 1907	287 78	—	
10 aprile 1908	16 ottobre 1907	245 35	—	
3 febbraio 1908	15 ottobre 1907	240 —	—	
24 aprile 1908	16 ottobre 1907	200 —	—	
—	1 gennaio 1908	100 —	—	Supplemento.
—	21 gennaio 1908	725 19	—	
—	13 marzo 1908	462 92	—	
—	15 marzo 1908	431 36	—	
—	26 marzo 1908	418 39	—	
—	15 aprile 1908	239 30	—	
—	31 gennaio 1907	230 45	—	
—	27 febbraio 1908	201 66	—	
—	6 gennaio 1908	187 35	—	
—	16 agosto 1908	175 64	—	
—	7 aprile 1907	152 23	—	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO	
		Comune	Provincia
11	Orfani del maestro Serrazanetti fu Tommaso	—	—
12	Lippi Giovina fu Pasquale, vedova del maestro Assi Francesco Saverio fu Filippo	—	—
13	Orfano della maestra Procaccini Emilia in Terribili fu Alessandro	—	—
14	Piras Maria Paola fu Salvatore, vedova del maestro Cannas Pietro fu Francesco	—	—
15	Orfani della maestra Colombini Teresa Maria in Consonni fu Filippo	—	—
16	Bonelli Carmela fu Francesco e figli minorenni, vedova ed orfani del maestro Nardi Francesco fu Carmine	—	—
17	Orfano della maestra Vergè Emilia ved. Neri fu Natale	—	—
18	Prizzi Girolama fu Antonino e figli minori, vedova ed orfani del maestro Cacioppo Domenico fu Giuseppe	—	—
	Indennità.		
1	Bielli Alberto fu Felice	—	—
2	Comito Teresina in Radaelli fu Domenico	—	—
3	Moreschi Ines fu Teofilo, vedova del maestro Pagliari Attilio fu Pietro	—	—
4	Baralis Anna fu Giovanni, vedova del maestro Martini Antonio fu Chiaffredo	—	—
5	Orfani della maestra Tedesco Agostina in Linaro fu Tomaso	—	—
6	Lorenzini Antonietta di Carlo	—	—
7	Orfano della maestra Dal Fratello Adele in Bartoli fu Ferdinando	—	—

Roma, 18 luglio 1908.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Cuboni cav. Giovanni, capo sezione a L. 5000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Carreca Gioacchino, segretario a L. 3000, il R. decreto 7 luglio 1907, riguardante la di lui promozione di segretario a L. 3000, è rettificato nel senso che il nome si deve intendere scritto Gioacchino Fausto.

Molè dott. not. Filippo, vice segretario a L. 1500, il R. decreto 14 giugno 1908, riguardante la sua nomina a vice segretario è rettificato nel senso che la nomina stessa si intende conferitagli dal 1° novembre 1907, rimanendo però in aspettativa per motivi di malattia.

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 24 maggio 1908:

Ai seguenti ufficiali telegrafici è concesso l'aumento quadriennale di stipendio:

Castaldi Geldino — Gricco Pasquale — Capponi Francesco — Giacumbi Vincenzo — Casalini Luigi — Nacucchi Filippo — Codeleoncini Umberto — Eugeni Ciro — Minetti Silvo.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1908:

Ai seguenti ufficiali telegrafici è concesso l'aumento quadriennale di stipendio:

Federici Rinaldo — Tani Italo — Scatassi Ernesto — Marzi Giuseppe — Biondi Ugo.

Con R. decreto del 16 giugno 1908:

De Dominicis Giuseppe, capo d'ufficio a L. 4000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° giugno 1908.

Toffoletto Marco, id. a L. 3800, id. id. per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1908

Beretta Flaminio, id. a L. 3400, id. id. in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1908.

Dollero Giuseppe, id. id., id. id.

DATA nella quale la domanda di assegno di riposo pervenne all'Amministrazione del Monte-pensioni	DATA di decorrenza dell'assegno di riposo	ASSEGNI CONFERITI Pensioni	ASSEGNI CONFERITI Indennità	OSSERVAZIONI
—	7 marzo 1906	152 11	—	
—	24 ottobre 1907	150 —	—	
—	30 marzo 1908	150 —	—	
—	4 dicembre 1907	150 —	—	
—	15 settembre 1907	150 —	—	
—	8 aprile 1908	150 —	—	
—	30 aprile 1907	150 —	—	
—	14 novembre 1907	150 —	—	
—	—	—	1179 67	
—	—	—	1155 48	
—	—	—	931 30	
—	—	—	612 99	
—	—	—	602 04	
—	—	—	416 67	
—	—	—	352 93	

Per il direttore generale
RAINALDI.

Piffaro Mauro, ufficiale telegrafico a L. 2500, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° giugno 1908.

Polara Giorgio, ufficiale postale telegrafico a L. 1500 (in aspettativa m. m.), l'aspettativa concessagli, per motivi di malattia, è cessata col 30 aprile 1908, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Pettini Enrico, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Mirenghi Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1500 (in aspettativa per motivi di famiglia), richiamato in attività di servizio dal 16 giugno 1908 (per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Viotti Paolo).

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Lalli Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 2500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda per motivi di malattia, dal 16 giugno 1908.

Zambrano Gesualdo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200 (in aspettativa per motivi di famiglia), richiamato in attività di servizio dal 1° luglio 1908.

Giovannozzi Maria Anna, nata Funaioli, ausiliaria a L. 1200 (in aspettativa per motivi di malattia), dimissionaria dall'impiego dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 9 luglio 1908:

Galassi Concettina, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 luglio 1908.

Storchi Giuseppe, ausiliario a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 15 luglio 1908.

Con R. decreto del 12 luglio 1908:

Marasco Eugenio, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia (servizio militare), dal 16 maggio 1908.

Masseroni Rodolfo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 luglio 1908.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazioni.

Con decreto del 21 settembre 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provin-

ciale di Alessandria, ha imposto ai proprietari dei comuni di Mirabello Monferrato, Baldichieri e Pozzuol Formigaro la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 21 settembre 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 settembre, in lire 100.06

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 settembre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 97 17	102 09 17	103 11 82
3 1/2 % *netto*.	102 91 11	101.16 11	102 11 23
3 % *lordo*....	70 62 50	69 42 50	69 47 63

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La Nota tedesca di risposta alla Nota franco-spagnuola per il riconoscimento di Mulay Hafid, secondo un dispaccio da Berlino, venne ieri rimessa dal segretario di Stato per gli esteri, Schoen all'ambasciatore di Francia e all'incaricato di affari di Spagna.

I giornali francesi hanno dai loro corrispondenti da Berlino delle informazioni sul contenuto della Nota, il cui testo però è tuttora ignoto.

Il *Figaro* afferma che la Germania sosterrebbe « che non si debba usurpare l'autorità di Mulay Hafid dettandogli specialmente ciò che egli deve fare circa la sconfessione della guerra santa e l'adozione di misure di sicurezza ». Le riserve del Governo tedesco si riferirebbero pure alla questione del rimborso delle spese militari che la Francia e la Spagna annunciano nella loro Nota.

Tali riserve del Governo imperiale sono meglio precisate dalla *Petite Republique*. Secondo questo giornale il Governo tedesco farebbe obbiezioni a due punti della Nota franco-spagnuola: 1° il pagamento d'una indennità che, ove fosse troppo forte, darebbe alla Francia ed alla Spagna una specie di ipoteca sull'impero sceriffiano, contraria allo spirito dell'Atto di Algesiras; 2° la Francia e la Spagna essendo intervenute secondo le loro dichiarazioni a Casablanca nell'interesse comune di tutte le potenze, non possono rifiutarsi di internazionalizzare il regolamento delle indennità.

Al *Temps* si telegrafa da Berlino, 22, che la Nota tedesca ha subito all'ultimo momento modificazioni che ne rendono ancora più conciliante lo spirito, senza però sopprimere ogni osservazione. Questo risultato si crede dovuto in parte all'eccellente impressione prodotta dalla presenza dei più illustri giornalisti francesi al Congresso internazionale della stampa di Berlino.

Nei circoli politici si ritiene che la Nota non tarderà ad essere pubblicata nella sua integrità.

***

I giornali austriaci, specialmente la *Neue Freie Presse* accusano la Serbia di aver provocato le agitazioni manifestatesi nel Sangiaccato di Novi Bazar. L'ufficiosa *Samouprava* di Belgrado risponde alle accuse con le seguenti vibrate parole:

« Vuolsi rappresentare la Serbia come elemento perturbatore nella penisola balcanica.

« Non sembra una ironia il rimprovero che si fa a questa disgraziata popolazione serba, la quale avidamente aspetta che il movimento costituzionale le dia la pace e la sicurezza, di osare di scacciare un pascià comandante militare, malgrado la presenza delle guarnigioni austriaca e turca?

« Approfittiamo di questa occasione per attirare l'attenzione pubblica sopra accuse che oltrepassano i limiti permessi non potendosi dare ad esse alcuna seria ragione neanche con una apparenza di agitazione panserba.

« Continuando su questa via si farà in noi e speriamo anche nella pubblica opinione imparziale europea, la convinzione che simili accuse hanno uno scopo recondito.

« Ancora ora, noi esplicitamente dichiariamo, sebbene crediamo superflua una tale dichiarazione, che nel fatto dalla partenza da Plevlja di Suleyman pascià, le mani serbe non sono mischiate nè direttamente nè indirettamente ».

***

Il *Fremdenblatt*, commentando la visita che domani farà a Budapest la coppia principesca di Bulgaria all'Imperatore d'Austria, s'occupa pure del conflitto turco-bulgaro e scrive:

« Domani il principe di Bulgaria sarà ricevuto a Budapest con tutti gli onori dovuti ad un Sovrano. Il principe fu già ricevuto parecchie volte alla Corte austro-ungarica in modo deferente, ciò che costituiva un'espressione pel riconoscimento della sua influenza moderatrice sulla politica estera bulgara, della sua eminente collaborazione allo sviluppo intellettuale del principato e della sua attitudine di piena prudenza nell'interesse di una pace non egoista.

Il ricevimento attuale coincide con un momento cui vi è una certa tensione nei rapporti bulgaro-turchi, in seguito all'affare Guechow, ed avrà, è da sperarsi, una favorevole influenza sui rapporti stessi ».

Parlando dell'affare Guechow, il *Fremdenblatt* ricorda parecchie occasioni in cui la Turchia riconobbe

indirettamente la posizione odierna della Bulgaria nel diritto pubblico ». Il ricevimento di Budapest, dice, faciliterà gli evidenti sforzi di Costantinopoli per trovare una forma che risolva la questione in modo soddisfacente per ambe le parti ».

* * *

La notizia che l'Austria sarebbe intenzionata di annettersi definitivamente la Bosnia e l'Erzegovina, accordando alle due provincie una Dieta locale simile alle altre esistenti nell'Impero, sebbene non ufficialmente propagata, provoca le proteste della popolazione bosniaca ed i giornali locali se ne fanno la eco. Il *Srpska Riec*, di Serajewo, dice che l'Austria non ha il diritto di introdurre innovazioni di sorta nella Bosnia-Erzegovina senza avere inteso prima il consenso delle potenze firmatarie del trattato di Berlino.

* * *

Si telegrafa da Costantinopoli al *Piccolo*, di Trieste: « L'ambasciatore persiano ha fatto un passo che diplomaticamente è affatto insolito, pubblicando nel giornale persiano *Siems* una lettera al giornale turco *Sabah*. La lettera dice che i conflitti al confine turco persiano sono stati provocati dagli intrighi di certe persone del vecchio regime. Purtroppo il nuovo regime segue gli stessi procedimenti temporeggiatori. Nonostante promesse date non si è fatto nulla; inoltre a mezzo dei giornali si smentirono le informazioni ufficiali persiane. L'ambasciatore tiene a disposizione del pubblico tutti i documenti e le carte riferentesi al conflitto ».

Il Congresso internazionale della Stampa

Ieri, a Berlino, nell'aula della Camera dei deputati prussiana è stato inaugurato il XII Congresso internazionale delle Associazioni di stampa.

Il segretario di Stato per l'interno, von Schoen, pronunciò un discorso dicendo che il principe di Bülow lo aveva incaricato di dare il benvenuto in nome del Governo imperiale ai rappresentanti della stampa venuti a partecipare al dodicesimo Congresso internazionale della stampa.

Schoen osservò che egli non è uno sconosciuto pei giornalisti, poichè le sue funzioni gli danno l'occasione di avere relazioni con numerosi rappresentanti della stampa internazionale. La stampa ha una potenza sempre maggiore. La diplomazia e la stampa debbono sempre camminare d'accordo. La diplomazia deve osservare certe regole e non può sempre agire in conformità dell'opinione pubblica e tuttavia non deve mai allontanarsi dalla nazione e in questo la stampa le porta un soccorso prezioso. Il Governo accompagna coi suoi voti e la sua simpatia gli sforzi fatti per attenuare i pregiudizi internazionali e accrescere la moderazione, la giustizia e l'equità ogni volta che gli affari pubblici sono trattati pubblicamente.

Schoen, parlando poi in francese per quelli che non comprendevano il tedesco, augurò in nome del Governo il benvenuto ai congressisti ed espresse il voto che lasciando Berlino e la Germania i delegati non riportino che impressioni e ricordi piacevoli.

« Spero, egli concluse, che venuti e ricevuti come buoni amici voi ripartiate come ottimi amici ».

Parlarono poi, applauditissimi, Singer, Tannay e Schweitzer.

Dopo la seduta vi è stata una colazione offerta ai congressisti.

Il gruppo italiano si riunì e decise di proporre come vice presidente italiano del Congresso Bignami.

Scusarono la loro assenza Barzilai e Cantalupi.

A membri italiani del *Bureau Central* sono stati confermati Cantalupi e Raimondi.

Tannay mandò un saluto a Leone Tolstoi, si rallegrò dell'aumento dei giornalisti confederati, che raggiungono il numero di 14,700 divisi in 96 associazioni appartenenti a 17 nazioni, ed infine mandò un saluto a Singer, antesignano della fratellanza giornalistica.

*** Nella giornata di ieri il principe di Bülow offrì nel giardino del palazzo della Cancelleria una « garden party » riuscita animatissima.

Il principe di Bülow pronunciò un applauditissimo discorso ricordando molti graziosi aneddoti personali.

Egli disse poi:

« Io parlo ai giornalisti di tutti i paesi e vorrei che le mie parole fossero intese anche al di fuori della nostra sfera.

Io credo che il giornalista debba essere patriota: ma patriottismo non significa ingiustizia contro gli altri (Applausi).

In questo mondo noi non possiamo che vivere gli uni presso agli altri; ciò voi avete già riconosciuto unendovi in una società internazionale.

In essa voi non potete fare a meno della buona volontà reciproca.

Prendetela come immagine delle relazioni tra popoli e popoli.

I popoli, anche essi, nelle relazioni internazionali non possono fare a meno della buona volontà di leale spirito conciliativo, di intelligenza reciproca, di amabili compromessi.

Ora, signori, considerate quanto voi, e quanto la stampa possiate contribuire a rendere queste relazioni più amichevoli e facili, ma anche quanto potete contribuire ad avvelenare queste relazioni e a trasformarle in inimicizia.

Un potente istrumento è nelle vostre mani, capace egualmente di essere utile e di nuocere.

Che questo istrumento sia confidato sempre a persone abili, a menti illuminate che sappiano impiegarlo per il bene della umanità e per la felicità dei popoli ». (Applausi).

Bulow conversò poi con vari giornalisti, e salutò con speciale amabilità gli italiani Bignami, Vettori, Falbo, Coen, Sacerdote, Raimondi, Norsa, D'Atri e altri, nonchè le signore Teresina Tua, Falbo, Vettori, Cortina, ricordando con simpatia il soggiorno a Roma e le amicizie italiane.

Venne servito nel parco un sontuoso *buffet*.

Il ricevimento terminò alle 19.

*** Iersera il Municipio offrì in onore dei congressisti uno splendido ricevimento.

Il palazzo municipale era riccamente adorno di trofei, di ghirlande e di fiori.

Vi fu quindi un banchetto di 500 coperti, al quale intervennero il Ministro delle finanze, il borgomastro colla signora, gli assessori e le autorità cittadine.

Brindarono applauditissimi il borgomastro, Singer, Tannay, Secretant ed il presidente del Consiglio municipale.

Dopo il pranzo vi fu un concerto, terminato a mezzanotte.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Echi del XX settembre. — I giornali napoletani riproducono il seguente telegramma col quale il sindaco di Roma rispose a quello del sindaco di Napoli in occasione della ricorrenza del XX settembre.

« Dalle rive del golfo incantevole, come dalle sponde del Tebro, dalle alpi al mare, [illegible] civili aspirazioni [illegible] le città d'Italia [illegible]

che ricorda l'avvenimento glorioso per cui la terza Italia proclamò l'essere suo dall'alto del Campidoglio al cospetto del mondo civile.

Sindaco: *Nathan* ».

Onoranze a Pasquale Villari. — Il Consiglio comunale di Firenze ha l'altro giorno, all'unanimità, proclamato cittadino onorario l'on. Pasquale Villari, senatore del Regno.

All'illustre uomo dava notizia della deliberazione consigliare il sindaco di Firenze, col seguente telegramma direttogli a Ober Tawis, in Carinzia, dove ora trovasi:

« A lei, venerando uomo, a cui Firenze ha ieri sera, fra grandi acclamazioni del Consiglio, conferito la cittadinanza che fu già di Dante e di Machiavelli, manda auguri, congratulazioni, ossequi il sindaco di Firenze. — Firmato: Sangiorgi ».

Feste elettorali. — Gli elettori politici di Piove di Sacco e di Conselve hanno festeggiato, ieri, il 25° anniversario di vita parlamentare dell'on. Romanin-Jacur. Un corteo numerosissimo composto di elettori e di amici si recò al municipio di Piove ove ebbe luogo un ricevimento.

Alle ore 13 vi fu un banchetto di 500 coperti, nel quale vennero pronunziati numerosi brindisi, ai quali rispose l'on. Romanin-Jacur brindando alla salute degli intervenuti e dei Sovrani di Italia.

Venne quindi offerta all'on. deputato una medaglia d'oro ed un album con le firme degli elettori.

La crociera motonautica fluviale. — La partenza dei motoscafi per l'ultima tappa della crociera Piacenza-Venezia è avvenuta quando i gitanti alle 6.30, di ieri 22, dopo avere fatto in treno speciale il percorso Ferrara-Pontelagoscuro, presero posto sopra i due battelli che dovevano condurli a Canavella Po.

Notevole è stato il percorso effettuato dai piroscafi e dai motoscafi durante il tratto da Pontelagoscuro a Cavanella.

Il fiume in questo tratto, conservando abbastanza larghezza di svolte non offriva difficoltà alle imbarcazioni che poterono giungere felicemente a Cavanella.

I due piroscafi giunti posteriormente all'arrivo degli autoscafi carichi di gitanti e di autorità, si ormeggiarono al pontile di Cavanella, ed i gitanti poterono proseguire il viaggio.

Gli autoscafi dal Canale Bianco entrarono nel Canale di Loero ed in quello di Cavanella di Adige.

L'arrivo a Chioggia si effettuò tra le acclamazioni entusiastiche della folla molto numerosa.

I gitanti ed i concorrenti si riunirono quindi a colazione e parteciparono poi ad un ricevimento offerto dal Municipio, durante il quale l'avv. Paganin porse il saluto di Chioggia.

Rispose il comm. Viola, presidente della Commissione nautica del Touring Club.

Verso le 15 il corteo degli autoscafi prese la via di Venezia scortato durante il tragitto da numerose imbarcazioni della *Bucintoro* e della *Querini* o da vario lancie a vapore.

La flottiglia giunse a Venezia alle ore 17.

I gitanti scesero nel giardinetto reale, accolti dalle autorità locali, dalle società sportive, dai canottieri e da molta popolazione.

Si recarono alla sede della *Bucintoro* dove parlarono il sindaco conte Grimani, l'ex deputato Davori, l'avv. Porta di Piacenza, esprimendo compiacimento per la buona riuscita della crociera.

Per le biblioteche popolari. — Tra il Consorzio di Milano e un Comitato costituitosi in Roma venne stabilito di convocare nei giorni 6, 7, 8 e 9 dicembre il primo Congresso nazionale delle biblioteche popolari.

Temi di discussione saranno i seguenti:

Le biblioteche popolari in Italia e l'opera del Consorzio milanese (relatori: Turati, Fabietti).

La neutralità politica e religiosa della biblioteca popolare e la libertà di coltura (relatore on. F. Martini).

Le case popolari e le biblioteche popolari (relatore on. Luigi Luzzatti).

Federazione delle biblioteche popolari: statuto, sede, nomina del Consiglio direttivo (relatori: Boccardi, Fabietti, Celani, Di Scanno).

Biblioteche popolari, scuola, maestri, organizzazioni magistrali (relatori: Associazione nazionale pedagogica, presidente on. Credaro; Unione nazionale magistrale, presidente on. Comandini).

Biblioteche rurali — Biblioteche ambulanti e per emigranti (relatori: prof. A. Salvemini, Nino Turati, on. Cabrini, prof. Pallottino, G. De Robbio, V. Stringher, P. Faudella, Commissariato generale dell'emigrazione).

Trasformazione di molte biblioteche esistenti in organi di coltura popolare (relatore prof. G. Falcone, reggente la biblioteca comunale di Grosseto).

Coordinamento delle biblioteche popolari con le Università popolari e altri istituti di cultura: musei, gallerie d'arte, scuole professionali, ecc. (relatori: prof. F. Pullè, presidente della Federazione delle Università popolari; G. Cena).

I mezzi pecuniari per la diffusione delle biblioteche popolari.

R. biblioteca Casanatense di Roma. — La biblioteca resterà chiusa al pubblico nella prima quindicina del prossimo ottobre per la spolveratura e revisione annuali prescritte dal regolamento: si riaprirà il 16 ottobre con l'orario dalle ore 9 alle 15.

Nei giorni della chiusura il prestito dei libri sarà fatto dalle 10 alle 11 e mezza.

Marina mercantile. — Da Aden il 21 corr. proseguì per Suez il *D. Balduino*, della N. G. I., proveniente da Bombay. — È giunto a Buenos Aires il *Ravenna*, della Società Italia. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha proseguito per Buenos Aires. — L'*Indiana*, del Loyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova.

ESTERO.

Il più grande brillante del mondo. Si ricorderà come dall'Africa del sud pervenne in dono al Re Edoardo d'Inghilterra un diamante enorme, addirittura mostruoso, il « Cullinan » La pietra preziosa di 2027 carati fu data alla ditta I. I Ascher di Amsterdam, per la lavorazione: tanto era grande che non si poteva sostenerla nel palmo della mano. La pietra fu spaccata in due pezzi, uno dei quali di 1700, l'altro di 1000 carati. Dall'una si trasse il diamante per la corona, e dall'altra il diamante per lo scettro di Re Edoardo. Dopo faccettate, le due pietre si ridussero la prima a 600 carati, la seconda a 350. Già questa ha 90 carati più che l'« Imperial » che finora era considerato il più grande diamante del mondo. Hanno entrambi un'acqua purissima. Stabilire il loro prezzo è quasi impossibile; quello del maggiore, a calcolo grosso, è stimato di 25 milioni di franchi. Superfluo dire con quale angosciosa attenzione essi furono faccettati e levigati, e con quali precauzioni essi sono ora vigilati. Molto probabilmente il minore sarà consegnato a Re Edoardo prima di Natale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 22. — Un dispaccio all'*Heraldo* dice che una tempesta ha imperversato su Casariche, provincia di Malaga.

Il fiume Jeguas ha straripato ed ha inondato numerose case, le cui mura sono crollate.

Parecchie famiglie si trovano senza ricovero. I danni materiali sono gravi.

Molte persone sono annegate.

PARIGI, 22. — Il *Matin* ha da Casablanca: Si assicura che

Abd-el-Aziz lascierà Casablanca verso la metà di ottobre per intraprendere il viaggio in Oriente.

BERLINO, 22. — La notizia sparsasi oggi che una signora russa arrivata da Paterhof recentemente e portata ieri all'ospedale di Virchow fosse affetta da colera asiatico, è dichiarata infondata, poichè non vi è alcuna conferma al sospetto che si tratti di colera.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei deputati.* — Aperta la seduta il presidente del Consiglio, Wekerle, presenta il bilancio del 1909, nel quale le spese ammontano a corone 1,555,729,907, le entrate a corone 1,555,777,926, con un avanzo di corone 480.19.

BERLINO, 22. — Su domanda del suo difensore, consigliere di giustizia Wronker, ed in conformità del parere dei periti medici, il principe di Eulenburg è stato messo in libertà, malgrado il parere contrario del procuratore generale.

Il principe, non essendo in condizioni di essere trasportato, rimane provvisoriamente all'ospedale della carità.

PARIGI, 22 — In seguito all'incendio del palazzo dei telefoni, sono interrotte 175 linee, di cui 32 per l'estero, 57 per la provincia e le rimanenti pei sobborghi.

Ieri si sono potute ristabilire otto linee per l'estero (Londra, Berlino e Ginevra) e dodici pei dipartimenti.

Il servizio telegrafico ha potuto essere assicurato in buone condizioni, malgrado l'affluenza dei dispacci. Nondimeno si verificano ritardi nella trasmissione pel Belgio, l'Olanda e la Francia settentrionale.

I telegrammi per i sobborghi vengono spediti mediante i trams e le ferrovie.

Continuano i lavori per il ristabilimento delle linee telefoniche.

LONDRA, 22. — Il cardinale Mathieu è stato operato felicemente

BERLINO, 22 — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica alcune informazioni sul progetto di riforma finanziaria dell'Impero.

In esso si stabiliscono le nuove basi per l'ammortizzazione del debito pubblico e un aumento del fondo di circolazione delle Casse dell'Impero coll'introduzione nella circolazione delle *chêque* postale.

Pur prevedendo la maggiore economia, resta da provvedere ad una eccedenza delle spese sulle entrate, valutata da due miliardi a due miliardi e un quarto, pei cinque prossimi anni.

Per ottenere questa somma si crede necessario stabilire una imposta dell'Impero sul consumo degli articoli di grande consumo, quali l'acquavite, la birra, il tabacco, e una imposta sui vini spumanti e altri vini in bottiglia.

Finalmente si stabilirà una tassa di successione da cui saranno esentati i patrimoni inferiori ai 20,000 marchi.

Saranno invece scartate le proposte tendenti a tassare i dividendi e le transazioni commerciali.

PIETRO URGO, 22. — Oggi vi sono stati 176 morti di colera. Finora sono stati dichiarati 1561 casi.

BUENOS AIRES, 22. — La *Nacion* pubblica un dispaccio da Asuncion (Paraguay), il quale annuncia che lo stato d'assedio è stato proclamato fin dal 30 novembre in seguito alla scoperta di una cospirazione.

Alcuni personaggi sospetti sono stati arrestati.

La città è tranquilla.

TOLONE, 22. — Si segnala un accidente gravissimo a bordo della *Latouche Tréville*. Vi sono numerosi morti e numerosi feriti.

Si ignorano ancora precisamente le cause dell'accidente. Si crede sia dovuto all'esplosione di un pezzo da 20 della torretta di poppa.

Le vittime, [illegible], sarebbero state lanciate in mare dall'estrema [illegible] dell'esplosione.

TOLONE, 22. — Il prefetto marittimo è partito ora per Saint-Mandrier, per rendersi conto dell'importanza dell'accidente avvenuto a bordo del *Latouche Tréville*, intorno al quale si rifiuta di dare ogni particolare.

Il personale medico e gli infermieri sono stati mobilizzati sotto la direzione del dottor Cues, che si reca a Saint-Mandrier.

PARIGI, 22. — I giornali hanno da Berlino: Si conferma nei circoli autorizzati che la Nota della Germania di risposta alla Nota franco-spagnuola è informata ad uno spirito di conciliazione, pur facendo riserve; ma si spera risolvere tali da non provocare polemiche.

Il testo della risposta sarà probabilmente pubblicato domani.

PARIGI, 22. — Il ministro della marina ha ricevuto dal prefetto marittimo di Tolone il seguente telegramma:

« Ho il dolore di annunciarvi un accidente avvenuto, durante i tiri ad un cannone, dalla torretta di poppa della *Latouche Tréville*.

« Vi sono numerosi morti e feriti. La *Latouche-Tréville* è rientrata a Tolone ».

Il ministro della marina, accompagnato dal suo ufficiale d'ordinanza, ha lasciato Parigi col diretto delle 9.15, recandosi a Tolone.

TOLONE, 22. — L'accidente a bordo del *Latouche Tréville* è stato causato dall'esplosione di un cannone da 194 nella torretta di poppa.

Vi sono 13 morti, di cui 2 scomparsi e 2 feriti mortalmente.

L'esplosione è avvenuta alle saline di Hyeres quando stava per terminare il tiro degli apprendisti cannonieri.

L'AJA, 22. — (*Ufficiale*). Secondo un dispaccio dalle Indie una polveriera avrebbe esploso a Karangasem nella isola di Bali. Cinque soldati europei e otto indigeni sono morti; sei soldati europei e sette indigeni sono feriti.

L'AJA, 22. — È stata rimessa al Governo francese l'adesione ufficiale dell'Olanda alla nota franco-spagnuola. La risposta del Governo olandese è redatta in termini particolarmente amichevoli per la Francia.

TOLONE, 22. — Il comandante del *Latouche Treville* ha informato il prefetto marittimo dell'accidente avvenuto a bordo della sua nave, comunicandogli l'elenco delle vittime.

Come nell'esplosione della *Couronne* le vittime sono quasi tutte di origine bretone.

Il *Latouche Treville* è entrato in rada e si è fermato dinanzi alla spiaggia a cinquanta metri dall'ospedale di Saint Mandrion. Alcune scialuppe recatisi incontro alla nave hanno sbarcato i morti. I feriti sono stati trasportati all'ospedale.

TOLONE, 23. — I feriti gravemente nel disastro del *Latouche Tréville* sono due allievi cannonieri di origine bretone. Si teme che essi non sopravviveranno alle loro ferite.

È stato impossibile ritrovare i cadaveri del secondo mastro che comandava il distaccamento chiuso nella torretta e dell'allievo cannoniere.

I due cadaveri furono lanciati a più di 30 metri di altezza e ricaddero in mare dietro la nave.

VIENNA, 23. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Sofia:

Per ordine del Governo bulgaro, il personale delle ferrovie bulgare ha condotto dalla frontiera turco-bulgara a Sofia l'odierno treno internazionale, proveniente da Costantinopoli.

Si agirà in tal modo finchè le ferrovie orientali non abbiano accettato le esigenze della Bulgaria.

COSTANTINOPOLI, 23. — La Porta ha fatto passi presso la Bulgaria in seguito all'occupazione militare della linea bulgara delle ferrovie orientali

Si dice da fonte competente che la Russia abbia raccomandato alla Turchia e alla Bulgaria di risolvere l'affare Guechow.

La campagna elettorale è cominciata in varie località. I candidati chiedono nei loro programmi l'eliminazione degli antichi inconvenienti ed estese riforme.

TOLONE, 23. — L'ammiraglio Marquis si è recato a bordo dell'incrociatore *Latouche Tréville* per procedere egli stesso ad una prima inchiesta.

L'ammiraglio ha fatto riunire i superstiti e li ha arringati dicendo loro che bisogna ad ogni prova dolorosa tenere in alto i cuori.

Queste parole hanno prodotto impressione sull'equipaggio, che si è dimostrato confortato.

L'ammiraglio ha assistito poi allo sbarco dei morti e dei feriti.

TOLONE, 23. — Si annunzia che l'esplosione sarebbe stata prodotta dalla infiammazione di una granata nel parco delle munizioni. Ciò spiegherebbe la violenza dell'esplosione.

L'accidente sarebbe dunque analogo a quello della *Couronne* che ebbe conseguenze meno gravi perchè il parco si infiammò all'aria aperta, mentre qui gli uomini si trovavano chiusi nella torretta.

TOLONE, 23. — La Prefettura marittima ha comunicato ufficialmente la nota seguente:

Un accidente doloroso è avvenuto nel pomeriggio a bordo del *Latouche Tréville* nella torretta di 194 centimetri. Si era fatto cessare il fuoco da tre minuti quando avvenne una esplosione. Il tetto della torretta è stato sollevato e lanciato sul ponte; di qui è ricaduto in mare.

Questo terribile accidente ha costato la vita a tredici uomini. Sono stati ritrovati undici cadaveri, uno dei quali non si è ancora potuto identificare.

Vi sono due scomparsi di cui non si è potuto trovar traccia.

I feriti sono due.

SIVIGLIA, 23. — Si conferma che le tempeste, che si sono scatenate in questi giorni, sopratutto sul territorio di Casariche, hanno prodotto gravi danni.

Ventiquattro abitazioni, due fabbriche, due ponti, numerose case coloniche ed uno stabilimento di bagni sono rimasti distrutti.

I campi e gli orti sono devastati.

Il numero delle famiglie ridotte alla miseria e che si trovano senza ricovero è di 200. Esse sono state raccolte dagli abitanti di Casariche. Soccorsi sono stati distribuiti in grande quantità.

Molto bestiame è annegato.

SANTIAGO DEL CILE, 23. — Il ministro delle finanze ha letto dinanzi alle Commissioni delle Camere l'esposizione della situazione finanziaria nazionale.

Il bilancio del 1908 darà un avanzo di 6,000,000 di piastre.

La produzione del salnitro pel 1909 è valutata a 40,500,000 quintali.

SEATTLE, 23. — Il trealberi *Star of Bengal* è naufragato presso l'isola Coronation al largo dell'Alaska.

Vi sono 110 annegati, di cui nove bianchi e gli altri cinesi o giapponesi.

Ventisette persone sono state salvate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

22 settembre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	758.10
Umidità relativa a mezzodì	85.
Vento a mezzodì	N
Stato del cielo a mezzodì	piovigginoso.
Termometro centigrado	massimo 16.6. minimo 14.6.
Pioggia in 24 ore	mm. 3.8.

22 settembre 1908

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia centrale, minima di 755 sulla Gran Bretagna.

In Italia nelle 24 ore barometro ovunque disceso, fino a 5 mm. sulla Sardegna: temperatura generalmente diminuita; piogge sulla Liguria, Toscana, Lazio ed isole.

Barometro: massimo a 764 in val Padana, minimo a 760 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli tra nord e levante; cielo generalmente nuvoloso e coperto con pioggie, [illegible] sul versante [illegible]tico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 settembre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	calmo	21 5	16 5
Genova	coperto	calmo	23 1	17 5
Spezia	coperto	calmo	24 8	15 5
Cuneo	coperto	—	16 3	12 3
Torino	coperto	—	18 3	15 0
Alessandria	1/4 coperto	—	21 5	13 6
Novara	3/4 coperto	—	22 8	14 0
Domodossola	coperto	—	18 5	13 6
Pavia	3/4 coperto	—	21 8	10 8
Milano	3/4 coperto	—	22 2	14 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	19 6	14 2
Bergamo	coperto	—	18 7	13 4
Brescia	3/4 coperto	—	22 7	13 2
Cremona	1/2 coperto	—	20 6	12 0
Mantova	1/2 coperto	—	25 1	15 1
Verona	1/2 coperto	—	20 5	10 8
Belluno	3/4 coperto	—	18 3	10 2
Udine	sereno	—	21 1	11 8
Treviso	sereno	—	21 4	11 6
Venezia	1/2 coperto	legg. mosso	20 3	13 0
Padova	sereno	—	19 7	9 6
Rovigo	1/2 coperto	—	20 0	10 0
Piacenza	1/4 coperto	—	19 8	10 1
Parma	coperto	—	21 3	10 4
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	21 8	10 4
Modena	3/4 coperto	—	21 6	10 0
Ferrara	3/4 coperto	—	20 7	10 1
Bologna	1/4 coperto	—	20 0	11 7
Ravenna	1/2 coperto	—	19 8	9 0
Forlì	1/2 coperto	—	21 0	11 6
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	20 7	9 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	22 0	11 0
Urbino	3/4 coperto	—	17 4	10 9
Macerata	3/4 coperto	—	20 9	12 0
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	23 0	12 0
Perugia	coperto	—	20 0	11 4
Camerino	3/4 coperto	—	17 3	9 0
Lucca	coperto	—	24 1	13 4
Pisa	coperto	—	27 9	15 3
Livorno	piovoso	calmo	25 0	14 1
Firenze	coperto		23 4	12 6
Arezzo	coperto	—	21 4	12 2
Siena	coperto	—	21 2	12 5
Grosseto	coperto	—	24 8	14 2
Roma	piovoso	—	21 1	14 6
Teramo	coperto	—	23 0	11 0
Chieti	coperto	—	21 0	12 8
Aquila	coperto	—	20 9	8 6
Agnone	coperto	—	19 5	7 9
Foggia	coperto	—	23 9	13 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	21 2	12 3
Lecce	1/4 coperto	—	22 4	10 8
Caserta	coperto	—	25 0	15 8
Napoli	coperto	calmo	23 5	15 0
Benevento	coperto	—	25 0	8 3
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	coperto	—	20 7	10 6
Potenza	3/4 coperto	—	18 0	7 7
Cosenza	sereno	—	24 0	10 8
Tiriolo	sereno	—	20 8	11 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 0	17 0
Trapani	coperto	calmo	25 0	20 4
Palermo	coperto	calmo	25 4	16 8
Porto Empedocle	coperto	calmo	25 5	21 0
Caltanissetta	piovoso	—	21 0	16 0
Messina	coperto	legg. mosso	27 0	19 3
Catania	coperto	legg. mosso	25 3	18 5
Siracusa	coperto	legg. mosso	25 2	19 5
[illegible]	3/4 [illegible]	legg. mosso	26 0	16 0
Sassari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]